

Lucerne University of
Applied Sciences and Arts

**HOCHSCHULE
LUZERN**

Soziale Arbeit

Intervento precoce con bambini e giovani

Basi giuridiche per scuole e Comuni

Panoramica degli aspetti giuridici che riguardano il rapporto tra minori, genitori, scuola e le diverse autorità.

Pubblicato per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica

Titel

Intervento precoce con bambini e giovani

Panoramica degli aspetti giuridici che riguardano il rapporto tra minori, genitori, scuola e le diverse autorità.

Edito dalla

Scuola universitaria professionale di Lucerna –
Lavoro Sociale

Autori

Prof. (SUP) Peter Mösch Payot, Mlaw LL.M., Scuola
universitaria professionale di Lucerna, Istituto di lavoro
sociale e diritto; peter.moesch@hslu.ch

Prof. (SUP) Daniel Rosch, lic. iur., dipl. operatore sociale
SUP, Scuola universitaria professionale di Lucerna, Istituto
di lavoro sociale e diritto; daniel.rosch@hslu.ch

Grafica

Regula Fritz e Elena Schmolke, Grafikbar, Lucerna

Traduzione

Franca Berini, si dice, Friburgo

Le descrizioni di persone, funzioni e professioni contenute nel testo si riferiscono per principio a entrambi i sessi, a meno che dal senso non risulti diversamente.

Publicato per conto dell'Ufficio federale della sanità pubblica

© 2014

Scuola universitaria professionale
di Lucerna – Lavoro Sociale
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Intervento precoce con bambini e giovani

Basi giuridiche per scuole e Comuni

Panoramica degli aspetti giuridici che riguardano il rapporto tra minori, genitori, scuola e le diverse autorità.

La pubblicazione affronta i temi seguenti:

Statuto giuridico di bambini e giovani

Obbligo di assistenza, di collaborazione e di discrezione quale base per la cooperazione in ambito scolastico

Giovani a rischio – cooperazione tra scuola, autorità di protezione dei minori e autorità penali

Introduzione: sintesi	
Intervento precoce con bambini e giovani	7
Statuto giuridico di bambini e giovani	11
Fondamenti	11
Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia	11
Costituzione federale	13
Genitori e figli	15
Chi sono i genitori?	15
Aspetti giuridici del rapporto tra genitori e figli	15
I bambini, i giovani e la scuola	22
La scuola: diritti e doveri	22
Provvedimenti disciplinari nella scuola	23
Informazioni scolastiche ai genitori	23
Altri diritti e doveri importanti dei giovani	26
Uscite	26
Contratti	26
Stupefacenti, farmaci, alcol e fumo	27
Sessualità e età di protezione	28
Contracezione e gravidanza	29
Obbligo di assistenza, di cooperazione e di discrezione quale base per la cooperazione in ambito scolastico	33
Statuto speciale/obbligo di assistenza	33
Obbligo di cooperazione	35

Obbligo di discrezione / protezione dei dati	37
Il principio: l'obbligo di discrezione	37
La sfera privata di bambini e giovani	38
Prima eccezione all'obbligo di discrezione: il consenso	39
Seconda eccezione all'obbligo di discrezione: la base legale	40
Terza eccezione: situazioni particolari	43
Proporzionalità	44
Giovani a rischio – cooperazione tra scuola, autorità di protezione dei minori e autorità penali	47
Misure in ambito scolastico	49
Misure preventive/pedagogiche	50
Misure disciplinari	53
Misure di diritto civile in materia di protezione dei minori	56
Strumenti di diritto penale	60
Gestione dei giovani a rischio	64
Prima fase: individuare, analizzare, osservare e documentare i segnali (nella realtà scolastica)	64
Seconda fase: soluzione del problema da parte del professionista o del docente (soluzione interna)	65
Terza fase: avvio di un'intervento più ampio	67
Quarta fase: avvio di una procedura presso altre autorità	68
Bibliografia e link	73



Sintesi

Intervento precoce con bambini e giovani

Basi giuridiche per scuole e Comuni

I progetti di intervento precoce per le scuole e i Comuni sono sempre più spesso confrontati a questioni giuridiche complesse, in particolare nella fase di realizzazione degli obiettivi di prevenzione. Ciò può determinare incertezze sullo sviluppo e sulle modalità di esecuzione dei progetti. Le esperienze raccolte in numerosi workshop e iniziative di perfezionamento professionale dedicati all'intervento precoce hanno permesso agli autori della presente pubblicazione, Peter Mösch Payot e Daniel Rosch della Scuola universitaria professionale di Lucerna, di constatare quanto fosse urgente fornire una descrizione pragmatica delle basi legali in materia e rispondere alle importanti questioni ancora in sospeso.

In quest'ottica, temi quali lo statuto giuridico dei bambini, dei giovani e dei loro genitori, il rapporto con la scuola, le possibilità e i limiti delle norme del diritto civile in materia di protezione dei minori e del diritto penale rivestono un'importanza centrale. Nello svolgimento concreto dell'attività di prevenzione emergono inoltre spesso dubbi o domande sulle possibilità e sui limiti dello scambio di informazioni, l'obbligo di discrezione e la protezione dei dati.

Il presente opuscolo dal titolo «Intervento precoce con bambini e giovani: basi legali per scuole e Comuni» è specificamente redatto e strutturato per rispondere a queste esigenze.

La pubblicazione inizia con l'analisi dello **statuto giuridico dei bambini e dei giovani**, il cui benessere è, in definitiva, l'obiettivo principale dei progetti di intervento precoce. Illustra dapprima **gli aspetti giuridici del rapporto tra figli e genitori** (o altri rappresentanti legali) e di quello **tra giovani e scuola**, per poi passare agli **altri diritti e doveri** che possono assumere una certa rilevanza **nelle attività di consulenza e prevenzione con bambini e giovani**, toccando temi delicati quali le uscite, i contratti, la sessualità, gli stupefacenti, l'alcol e il fumo.

La seconda parte fornisce risposte a importanti questioni giuridiche che riguardano la cooperazione in materia di prevenzione tra diversi attori in ambito scolastico quali genitori, scuola, specialisti della protezione dell'infanzia ecc. **Presenta** gli obblighi fondamentali come l'**obbligo di assistenza e di collaborazione** e approfondisce, sulla base di esempi tratti dalla pratica, l'**obbligo di discrezione** con tutti i suoi limiti.

La terza e ultima parte entra nel merito delle possibilità giuridiche che si offrono a chi lavora con **giovani a rischio e/o che possono rappresentare una minaccia per altre persone**. In particolare, affronta in modo sinottico le possibilità e i limiti del **diritto scolastico**, delle **disposizioni del diritto civile in materia di protezione dell'infanzia e del diritto penale minorile**.

Infine, sulla base di diversi programmi d'azione già in corso, traccia una procedura tipo e la pone in relazione con il quadro giuridico esposto in precedenza. L'intento è quello di proporre un modello per la realizzazione di progetti d'intervento precoce.

L'opuscolo, arricchito da una vasta **bibliografia** e interessanti **link** sull'argomento, è inteso quale ausilio per i progetti di prevenzione e mira a dissipare, per quanto possibile, dubbi e incertezze giuridiche in materia.

La pubblicazione contempla leggi federali ed è quindi valida per i diversi Cantoni. In taluni casi esistono norme cantonali che possono derogare da quelle federali; in un caso concreto si dovrà pertanto completare la valutazione in tal senso.





Statuto giuridico di bambini e giovani

Fondamenti

La posizione dei bambini e dei giovani nell'ordinamento giuridico è marcata dall'esigenza di garantire loro protezione e assistenza come pure di consentire una certa libertà. I loro diritti e doveri nei confronti dei genitori, della scuola e della comunità sono retti da diverse basi legali.

Lo statuto giuridico dei giovani, fondato sulla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e sulla Costituzione federale, è disciplinato in particolare dal Codice civile svizzero (diritto delle persone e diritto della filiazione) come pure dal diritto pubblico cantonale (diritto scolastico, diritto sanitario, diritto di polizia).

Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia

La Convenzione sui diritti dell'infanzia sancisce i diritti dei bambini e dei giovani a livello internazionale. Ai sensi dell'articolo 1, per bambino si intende ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni. La Convenzione, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel 1989, è entrata in vigore in Svizzera nel 1997.

Si fonda sull'idea che i bambini vadano trattati quali personalità indipendenti, ma con particolari esigenze in termini di protezione e assistenza determinate dal loro stadio di sviluppo. Le persone e le istituzioni coinvolte nei processi educativi (genitori, scuola, operatori socioeducativi ecc.) devono quindi garantire e tutelare gli interessi dei minori se questi ultimi non hanno ancora raggiunto il grado di maturità necessario per farlo autonomamente.

I diritti dell'infanzia poggiano sui seguenti principi fondamentali:

Diritto alla parità di trattamento (art. 2):

nessun bambino può essere discriminato a causa del sesso, dell'origine, delle caratteristiche dei genitori, della lingua o della religione, del colore della pelle, di un'incapacità, delle opinioni politiche o delle condizioni economiche.

Trattare in modo ineguale, senza validi motivi, i figli legittimi e quelli illegittimi, i maschi e le femmine, i bambini autoctoni e quelli stranieri, rappresenta quindi una violazione della Convenzione.

Principio dell'interesse superiore del bambino (art. 3):

tutte le decisioni dello Stato riguardanti i bambini devono essere prese tenendo conto del loro interesse superiore. I bambini hanno diritto di essere protetti, ma anche sostenuti.

Se, ad esempio, nel quadro delle misure di protezione dei minori di cui all'art. 306 segg. CC, un bambino viene collocato in un istituto, alla base della decisione deve esservi l'interesse del minore e non quello dei genitori.

Diritto alla vita e allo sviluppo più ampio possibile (art. 6)

È contrario alla Convenzione ritardare la scolarizzazione dei figli dei richiedenti l'asilo, sostenendo che, in caso di respingimento della domanda, il ritorno nel loro Paese d'origine sarebbe più difficile.

Rispetto dell'opinione e della volontà del bambino (art. 12):

le opinioni dei bambini devono essere tenute in debito conto, in accordo con la loro età e il grado di maturità. Se bambini e giovani sanno valutare la portata di una decisione e le sue conseguenze (possiedono cioè la cosiddetta capacità di discernimento) devono poter esprimere la propria opinione e influenzare le iniziative che li riguardano.

I minori capaci di discernimento hanno il diritto di essere ascoltati in merito alle sanzioni scolastiche o anche nelle cause di divorzio dei genitori.

La Convenzione definisce i diritti fondamentali dei minori che gli ordinamenti giuridici nazionali devono imperativamente recepire. Un comitato dell'ONU verifica il rispetto della Convenzione e, se del caso, esige dagli Stati rapporti periodici. Non sono invece previsti rimedi giuridici di più vasta portata come la possibilità di interporre ricorso per i bambini i cui diritti sono stati violati. Ciò accresce l'importanza delle ONG che si impe-

gnano a favore dei diritti dell'infanzia delineati dalla Convenzione ed esercitano la necessaria pressione pubblica quando i principi giuridici vincolanti che reggono i diritti dei minori vengono violati.

Cosa dice la Convenzione sui diritti dell'infanzia a proposito della violenza sui bambini

«Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento» (art. 19 cpv. 1 Convenzione).

Costituzione federale

Quale «carta fondamentale» della Svizzera, la Costituzione federale (Cost.) garantisce a bambini e giovani nei confronti delle autorità e dei privati che agiscono nell'interesse dello Stato una serie di diritti che possono essere fatti valere anche in sede giudiziaria.

In conformità con quanto previsto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, la Costituzione federale riconosce a bambini e giovani il «diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo». Un altro valore di rilevanza costituzionale è l'autodeterminazione: l'articolo 11 Cost., sempre riferendosi a bambini e giovani, stabilisce che «nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti». La Costituzione vieta in particolare qualsiasi discriminazione in base al sesso, l'origine, la razza e anche l'età (art. 8 cpv. 2) e garantisce a tutti – giovani e adulti – il diritto alla libertà in forma tra l'altro di protezione della sfera privata (art. 13), il diritto al matrimonio e alla famiglia (art. 14) come pure la libertà di credo, di coscienza e d'opinione (artt. 15 e 16).

Particolarmente importante è il diritto all'istruzione scolastica di base di cui all'articolo 19 Cost., in virtù del quale tutti possono esigere, se necessario per vie giudiziarie, un'istruzione di base sufficiente e gratuita. Giusta l'articolo 62 Cost. il settore scolastico compete ai Cantoni.

Per quanto riguarda gli obiettivi sociali, la Costituzione federale (art. 41 cpv. 1 lett. c, f, g) impone, infine, a Confederazione, Cantoni e Comuni di adoperarsi affinché:

- la famiglia sia protetta e sostenuta quale comunità di adulti e bambini;
- i bambini e i giovani possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- i bambini e i giovani siano aiutati nel loro sviluppo fino a diventare persone indipendenti e socialmente responsabili e siano sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

Se dagli obiettivi sociali non si possono desumere diritti che i bambini e i giovani possano far valere in sede giudiziaria, si tratta comunque di linee guida per l'attività di legislazione e governo di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Genitori e figli

Chi sono i genitori?

La genitorialità nella sua accezione legale si basa, oltre che sulla discendenza biologica, anche sui rapporti psicosociali intercorrenti tra gli interessati. La madre e il padre biologici sono spesso, ma non sempre, anche i genitori nel senso legale del termine.

Il sorgere e le conseguenze del rapporto di filiazione sono disciplinati essenzialmente nel libro secondo del Codice civile (art. 252 segg. CC). Il rapporto di filiazione fra la madre e il figlio sorge con la nascita (art. 252 cpv. 1 CC) oppure l'adozione (cfr. art. 264 CC). Se la madre è sposata, sorge automaticamente anche un rapporto di paternità tra il marito e il figlio. Padre e figlio hanno tuttavia la possibilità di contestare giudizialmente la presunzione di paternità. Se non lo fanno, il rapporto di filiazione conserva il suo valore legale anche se il marito non è il padre biologico.

Nel caso dei figli nati fuori dal matrimonio il rapporto di filiazione può sorgere per riconoscimento, sentenza o adozione. Il riconoscimento non necessita della prova della paternità biologica, ma può essere contestato giudizialmente dalla madre o dal figlio. L'autorità tutoria è tenuta a far accertare la paternità per riconoscimento da parte del padre o, se necessario, per sentenza. Tali disposizioni mirano a proteggere finanziariamente il figlio e a permettergli di costruirsi un'identità.

Aspetti giuridici del rapporto tra genitori e figli

Oggi la famiglia può assumere molteplici forme. In tutti i casi, però, genitori e figli si devono assistenza, riguardo e rispetto reciproci (art. 272 CC). Nei paragrafi seguenti sono spiegate alcune delle principali disposizioni giuridiche sul rapporto tra genitori e figli. I diritti e i doveri reciproci compongono infatti un quadro giuridico spesso molto importante per i progetti di intervento precoce.

Autorità parentale

Ai genitori spetta l'autorità parentale sui figli minorenni (art. 301 segg. CC). Ciò significa che hanno il diritto, ma anche la responsabilità, di occuparsi dell'educazione e del benessere dei figli, di rappresentarli, sostenerli e proteggerli nonché di stabilire il luogo della loro dimora (diritto di custodia).

Se sono coniugati, i genitori esercitano l'autorità parentale congiuntamente. In caso contrario o a seguito di divorzio, l'autorità parentale viene affidata a uno solo di loro ma, anche in questi casi, i genitori hanno la possibilità di rivolgersi all'autorità di protezione dei minori o al tribunale che ha pronunciato la sentenza di divorzio per chiedere l'autorità parentale congiunta. Nei prossimi anni, la legislazione pertinente potrebbe evolvere verso l'attribuzione automatica dell'autorità parentale congiunta. Se, poi, uno dei genitori non è in condizione di esercitare l'autorità parentale (ad es. perché minorenne o sotto tutela), l'autorità di protezione dei minori può attribuirgliela in esclusiva all'altro, assegnando, se necessario, al figlio anche un tutore o un curatore.

Qualora i genitori non siano in grado di garantire il bene del figlio, l'autorità di protezione dei minori è tenuta a offrire loro un aiuto (ad es. in forma di curatela) e, eventualmente, ad adottare altre misure (istruzioni, revoca del diritto di custodia, collocamento in istituto, privazione dell'autorità parentale). Indipendentemente dall'esercizio dell'autorità parentale, i genitori devono provvedere congiuntamente al mantenimento del figlio, hanno il diritto di essere informati su quanto lo concerne e di mantenere i contatti.

Ai detentori dell'autorità parentale incombono i compiti seguenti:

- Dirigono l'educazione del figlio minorenne pensando al suo bene, senza infliggergli punizioni corporali o sottoporlo a maltrattamenti fisici o psichici, peraltro vietati dalla legge e perseguibili penalmente. L'autorità dei genitori in fatto di educazione è limitata da disposizioni in materia di protezione dell'infanzia e da norme di diritto pubblico (ad es. il divieto del lavoro minorile o del consumo di stupefacenti). I genitori sono tenuti a cooperare appropriatamente con la scuola e le istituzioni pubbliche di protezione della gioventù (art. 302 cpv. 3 CC), tanto più che compiti educativi spettano anche alla scuola nel quadro della scolarità obbligatoria.

- Prendono le decisioni che il figlio minore non è in grado di assumere autonomamente data la limitata capacità di agire e, a tal proposito, possono esigere obbedienza.
- Sono tenuti ad accordare a bambini e giovani autonomia e autodeterminazione crescenti in funzione della loro età e maturità.
- Hanno il diritto di stabilire il luogo di dimora del figlio. In questo senso possono acconsentire anche al collocamento in una famiglia affiliante.
- Decidono dell'educazione religiosa del figlio fino al compimento dei 16 anni.
- Gestiscono il patrimonio del figlio e possono utilizzarne i redditi per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione e, se ciò è conforme ai principi di equità, anche per i bisogni dell'economia domestica. La sostanza può essere intaccata solo con il consenso dell'autorità tutoria (per le eccezioni cfr. art. 320 CC).

Diritto di rappresentanza dei genitori

Il minore non dispone della piena capacità di agire (art. 19 CC). In determinati casi non può assumere impegni o rinunciare a diritti di propria iniziativa. Ciò vale, in particolare, se non è ancora in grado di valutare concretamente la situazione o le conseguenze di una decisione o di un atto (mancanza di discernimento). Tuttavia, nei rapporti di diritto privato, anche i giovani capaci di discernimento devono essere rappresentati dai genitori fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni). Tutti i contratti e i negozi giuridici dai quali derivano obblighi a carico del minore devono essere quindi sottoscritti anche dai genitori (ad es. contratto di apprendistato).

Le regole valide nei rapporti con lo Stato, ad esempio in ambito scolastico, si fondano spesso sugli stessi principi di diritto civile. Almeno fino a 18 anni, a scuola serve la firma dei genitori (ad es. per giustificare le assenze). Per certi atti di diritto pubblico, la sottoscrizione dei genitori può addirittura essere necessaria anche dopo la maggiore età.

Nel rappresentare il figlio, i genitori devono tenere in debito conto la sua volontà e le sue opinioni. La rappresentanza da parte dei genitori per i minori capaci di discernimento è in ogni caso esclusa in questioni strettamente personali (ad es. nella scelta del partner per un rapporto sessuale).

Se entrambi i genitori detengono l'autorità parentale, le autorità possono presumere che si rappresentino reciprocamente (cfr. art. 304 cpv. 2 CC). Il consenso di un solo genitore è, ad esempio, sufficiente per permettere al figlio di partecipare a un progetto scolastico straordinario.

Diritto dei giovani di decidere autonomamente

Se il figlio è capace di discernimento e quindi in grado di valutare una situazione o le conseguenze di una decisione, in determinati casi può agire autonomamente senza il consenso o addirittura contro la volontà dei genitori (cfr. artt. 19 cpv. 2 e 323 CC). Per l'acquisizione della capacità di discernimento non vige un limite di età preciso. A questo proposito, sono rilevanti le circostanze concrete, la portata della decisione e la maturità del giovane. Un minore capace di discernimento può, segnatamente:

- **Assumere autonomamente impegni (ad es. per contratto), a condizione che i genitori (in modo tacito ed eventualmente anche a posteriori) diano il loro consenso.**

Se un giovane vive per conto proprio con il consenso dei genitori, ha la facoltà di stipulare autonomamente i contratti tipicamente associati alla gestione di un alloggio (corrente elettrica, acqua, arredamento ecc.), senza l'assenso dei genitori.

- **Amministrare e impiegare in modo autonomo ciò che guadagna con il proprio lavoro, ad esempio durante le vacanze (art. 323 cpv. 1 CC).**
- **Esercitare i propri diritti della personalità.**

I giovani capaci di discernimento possono, autonomamente e indipendentemente dal consenso dei genitori, esercitare tra gli altri i seguenti diritti della personalità: svincolo dal segreto medico, assenso a un trattamento medico, uso di anticoncezionali, denunce alle autorità di polizia, adesione a un'associazione, scelta professionale.

*A partire dai 16 anni, il giovane può scegliere liberamente il proprio **orientamento religioso** (art. 303 cpv. 3 CC). Ad esempio può decidere di uscire da una Chiesa nazionale per aderire a una comunità religiosa anche contro la volontà dei genitori.*

*Per quanto riguarda i **contatti sessuali**, i giovani possono interpretarli liberamente, ma sempre in funzione della propria maturità. I genitori devono dare ai figli la possibilità di accedere a una forma di sessualità adeguata*

alla loro età, sostenendoli in caso di difficoltà e ponendo i limiti necessari. Dal punto di vista penale, sono puniti tutti gli atti sessuali con giovani che hanno meno di 16 anni sempre che la differenza d'età tra i partner sia superiore a tre anni (art. 187 CP).

In ambito scolastico, i giovani possono esercitare autonomamente i propri diritti della personalità nel rispetto delle norme pertinenti. È possibile intervenire nell'esercizio di tali diritti solo per ragioni educative, in virtù di un interesse pubblico e in presenza di basi legali sufficientemente solide, come potrebbe essere il caso per l'educazione sessuale nella scuola.

Custodia parentale e dimora

Ai detentori dell'autorità parentale spetta di norma anche la custodia del figlio, ovvero il diritto di stabilirne il luogo di dimora. Il figlio può vivere con entrambi i genitori o uno di essi, ma può anche essere affidato a una famiglia affiliante o ad un istituto adatto, ad esempio un internato, oppure abitare per conto proprio. Se è in gioco il bene del figlio, l'autorità di protezione dei minori ha la facoltà di revocare il diritto di custodia ai genitori e di decidere autonomamente dove collocarlo. Il figlio capace di discernimento ha in ogni caso il diritto di esprimere la sua opinione prima di un eventuale collocamento presso terzi (art. 301 cpv. 2 CC, art. 12 Convenzione sui diritti dell'infanzia).

In virtù del diritto dei genitori di stabilire la dimora dei figli, è in linea di principio necessario il consenso di chi detiene l'autorità parentale affinché il minore possa partecipare a vacanze o viaggi che implicano almeno un pernottamento fuori casa. Se, però, si tratta di iniziative previste dalla scuola o da programmi didattici, i genitori sono di norma tenuti ad accordare la loro autorizzazione. In ultima analisi, infatti, tali attività rientrano nell'obbligo di scolarità contemplato dalla Costituzione federale e dal diritto scolastico cantonale.

Diritto di mantenere i contatti per i genitori che non detengono l'autorità parentale o la custodia del figlio

Il diritto d'intrattenere relazioni personali (diritto di visita, diritto ai contatti telefonici e/o epistolari) garantisce ai figli e ai genitori che non detengono l'autorità parentale o la custodia la possibilità di curare i rapporti reciproci

(art. 273 CC). In casi eccezionali, tale diritto nei confronti del minore può spettare anche a persone diverse dai genitori come, ad esempio, i nonni (art. 274a CC). Il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori è di estrema importanza per lo sviluppo e la costruzione dell'identità personale del figlio.

I genitori che non detengono l'autorità parentale o la custodia vanno informati sugli eventi particolari della vita del figlio e consultati prima di ogni decisione importante. Essi hanno il diritto di chiedere alla scuola e alle altre persone che si occupano del figlio informazioni sul suo stato e sul suo sviluppo (art. 275a cpv. 2 CC; vedi anche capitolo pag. 23 segg.).

In caso di divorzio o di procedura di protezione dell'unione coniugale, il tribunale disciplina d'ufficio le questioni relative all'autorità parentale, alla custodia, al diritto di visita e al mantenimento del figlio. Le informazioni relative all'ambito scolastico, rilevanti per una procedura di questo tipo, possono essere comunicate esclusivamente al tribunale e non quindi agli avvocati di parte.

Se i genitori non sono coniugati o se, dopo il divorzio, le circostanze sono cambiate, spetta all'autorità tutoria fissare con decisione amministrativa i diritti di visita e di contatto. Forma ed estensione del diritto di visita dipendono strettamente dalle circostanze concrete, dall'età del figlio, dalla sua situazione personale e da quella dei genitori ecc. Il bene del minore va comunque sempre anteposto. Se il figlio è capace di discernimento, nella definizione del diritto di visita bisogna tenere conto delle sue opinioni e dei suoi desideri. Qualora il bene del figlio rischi di essere compromesso a causa del contatto con il detentore del diritto di visita o del disinteresse di quest'ultimo o per altri motivi gravi, il diritto d'intrattenere relazioni personali può essere rifiutato o addirittura revocato.

Per le controversie in merito al diritto di visita è possibile ricorrere all'autorità tutoria. Esistono diversi strumenti di protezione volti a garantire il bene del minore:

- può essere disposta una curatela educativa con l'incarico di sorvegliare il diritto di visita, accertare il modo in cui viene esercitato ed eventualmente procedere a una mediazione tra i genitori;
- può essere stabilito un diritto di visita accompagnato, ossia da esercitare in un luogo preciso e sotto la sorveglianza di terzi.

Responsabilità dei minori e dei loro genitori

I giovani capaci di discernimento sono considerati responsabili dei danni (finanziari) cagionati a terzi (art. 19 cpv. 3 CC). Per stabilire se e in che misura il giovane è responsabile, è determinante accertare fino a che punto egli fosse in grado di valutare l'importanza del comportamento dannoso e delle sue conseguenze e se il danno fosse prevedibile ed evitabile. Ciò vale anche per i danni provocati a scuola. I contratti di assicurazione della responsabilità civile prevedono la copertura (unicamente) in caso di negligenza. Se il danneggiato risulta essere corresponsabile, la responsabilità civile può essere attenuata o, in casi estremi, completamente esclusa. Qualora i danni siano stati provocati (congiuntamente) da più giovani, questi sono responsabili in solido nei confronti del danneggiato.

Una responsabilità dei genitori per il comportamento dei figli può configurarsi (solo) in caso di inosservanza dell'obbligo di vigilanza sui figli che incombe loro (art. 333 CC). Questo obbligo si allenta tuttavia mano a mano che il figlio cresce. In effetti, per consentire al giovane di svilupparsi, è necessario concedergli progressivamente maggiori libertà e responsabilità.

Anche la scuola e altre organizzazioni con mandati pubblici (come i servizi socioeducativi) e i loro collaboratori possono essere chiamati a rispondere per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza, a condizione tuttavia che vengano riscontrate carenze nella vigilanza oggettivamente richiesta dalle circostanze o siano violati altri obblighi imposti dal mandato pubblico.

I bambini, i giovani e la scuola

La scuola: diritti e doveri

Il diritto a una formazione scolastica di base per i bambini e i giovani è sancito dalla Costituzione federale e dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia¹. La scolarità obbligatoria dura nove anni – undici nei Cantoni che hanno aderito al concordato HarmoS – ed è gratuita (art. 19 Cost.). La scuola è chiamata a contribuire affinché i bambini e i giovani possano acquisire conoscenze e competenze di base nonché costruire la loro identità culturale. I minori devono inoltre essere posti in condizione di progredire nell'apprendimento e di trovare posto nella società e nella vita professionale².

In questo senso i genitori sono tenuti a cooperare appropriatamente con la scuola (art. 302 cpv. 3 CC).

Gli allievi hanno diritto a un insegnamento di qualità e ad essere trattati in modo equo e rispettoso da parte dei docenti e dei loro compagni. Se ciò non fosse, è possibile chiedere un colloquio con l'insegnante interessato o, se necessario, rivolgersi alla direzione e/o alle autorità scolastiche che hanno l'obbligo di garantire agli allievi un insegnamento di qualità conforme ai programmi scolastici. In caso di conflitti all'interno della scuola, è inoltre possibile ricorrere agli assistenti sociali o agli psicologi scolastici.

In sostanza, la posizione giuridica dei genitori e degli allievi nei confronti della scuola è disciplinata dal diritto scolastico cantonale³. Nella maggior parte dei casi, le regole in materia di frequenza scolastica sono quindi fissate nelle leggi scolastiche cantonali e nelle relative ordinanze nonché nei regolamenti dei Comuni e delle scuole stesse. Ne derivano numerosi obblighi quali:

¹ Früh, pag. 102 segg.

² Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) del 14 giugno 2007. Disponibile in formato PDF all'indirizzo Internet <http://www.edk.ch/dyn/11624.php> (consultato il 10 giugno 2011).

³ Cfr. Rohr, pag. 30 segg.

- l'obbligo di presenza e l'obbligo di giustificare le assenze (di norma con la firma dei genitori)
- l'obbligo di fare i compiti a casa e quello di sostenere gli esami senza ricorrere a ausili vietati
- l'obbligo di trattare con rispetto i compagni e gli insegnanti (niente minacce, violenze, offese ecc.)

Provvedimenti disciplinari nella scuola

Se un allievo infrange una di queste regole, la scuola può ricorrere a provvedimenti disciplinari di diversa portata (ammonimento, obbligo di restare dopo le lezioni, compiti supplementari ecc.). La sanzione più grave è il trasferimento in un'altra classe, un altro istituto scolastico o un altro curriculum (ad es. l'inizio anticipato di un apprendistato) oppure – quale ultima ratio ammessa in molti Cantoni – la sospensione provvisoria (con l'obbligo di seguire un programma sostitutivo). Se il giovane frequenta una scuola postobbligatoria come il liceo, può essere disposta anche l'espulsione o l'interruzione della formazione. I provvedimenti disciplinari possono essere applicati anche ai genitori, ad esempio sanzionando con una multa la mancata partecipazione ai colloqui.

Tutte le sanzioni e i provvedimenti disciplinari in ambito scolastico devono imperativamente fondarsi su una base legale precisa, sancita dal diritto cantonale.

Se del caso, la scuola può informare la procura dei minorenni (se è stato commesso un reato) o l'autorità di protezione dei minori (qualora si rivelino necessarie misure di protezione).

Informazioni scolastiche ai genitori

I genitori hanno il diritto di essere informati sugli aspetti essenziali dell'educazione del figlio, in quanto è a loro che incombe la responsabilità principale (art. 302 CC). Tale diritto è tuttavia limitato da quello del figlio di prendere autonomamente un numero crescente di decisioni riguardanti la sua personalità in funzione del grado di maturità.

In linea di principio, i genitori sono autorizzati a chiedere a terzi che si occupano del figlio, come insegnanti, psicologi scolastici, medici o operatori socioeducativi, informazioni sullo stato e sullo sviluppo del minore. Su esplicita richiesta⁴, anche il genitore che non detiene l'autorità parentale deve essere informato nello stesso identico modo del genitore che la detiene (art. 275a cpv. 2 CC). Tale diritto all'informazione non è tuttavia illimitato e può essere ristretto a fronte di un interesse di ordine superiore (bene del minore) oppure per rispettare il diritto di autodeterminazione del figlio. A tale scopo, fatta eccezione per le situazioni di estrema urgenza o minaccia, è però necessaria una decisione ad hoc dell'autorità di protezione dei minori o del tribunale⁵.

Per gli insegnanti e gli altri specialisti che operano in ambito scolastico (assistenti sociali, psicologi scolastici ecc.), ciò significa che le informazioni sulla formazione scolastica (voti, rischio di bocciatura, provvedimenti disciplinari o infrazioni, comportamento sociale problematico, accertamenti psicologici o terapeutici, prescrizione di terapie ecc.) devono essere trasmesse ai genitori, a meno che ciò non costituisca una grave minaccia per il minore. In tal caso, le informazioni possono essere limitate.

Se il giovane è in grado di valutare la situazione, ossia è capace di discernimento, l'informazione ai genitori o a terzi in merito alla sua personalità (ad es. stato di salute o sessualità) è subordinata al suo consenso, a meno che un'esigenza di protezione urgente del giovane stesso o di terzi non la renda imprescindibile. Ciò vale in particolare per gli specialisti che operano in seno alla scuola, come⁶ assistenti sociali e psicologi scolastici, nella misura in cui dalla funzione svolta e dalla necessità di instaurare un rapporto di fiducia con gli allievi deriva un obbligo di discrezione esteso alle informazioni rilevanti per la personalità.

Per le istituzioni pubbliche di protezione della gioventù valgono regole analoghe: il coinvolgimento dei genitori o delle autorità di protezione dei minori (servizi di consulenza o procura dei minorenni) è ammesso solo se previsto dal mandato conferito loro dalla legge o se il bene del minore lo esige. Si

⁴ Vedi anche Hofmann, pag. 26 seg.

⁵ Approfondimenti in Dolder, *passim*.

⁶ Nel Canton Ticino si fa riferimento al Servizio di sostegno pedagogico: un servizio interno alla scuola, presente in ogni sede scolastica, con il compito di assicurare un adeguato aiuto in situazioni di difficoltà significative di adattamento e di apprendimento scolastico, per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità e garantire una regolare frequenza scolastica.

pensi, ad esempio, al caso in cui un educatore venga a conoscenza di violenze o abusi oppure li sospetti, ai rischi di abbandono oppure alle situazioni in cui un eccessivo consumo di droghe leggere o un consumo di droghe pesanti impongano un intervento a livello educativo. In questi casi si dovrebbe, per quanto possibile, favorire l'assunzione di responsabilità da parte del giovane (ad es. nel quadro di una consulenza approfondita presso un servizio specialistico). Se ciò non basta o risulta impossibile, bisognerebbe prima di tutto ottenere il consenso dell'interessato alla trasmissione delle informazioni.

Prima di informare i genitori, occorre valutare sempre se non sarebbe più opportuno per il bene del giovane coinvolgere altre istituzioni, segnatamente l'autorità di protezione dei minori. Si pensi, ad esempio, al caso di sospetti di abusi in ambito familiare o quando vi sono elementi per temere una reazione inadeguata dei genitori a una determinata informazione. Se vi è il tempo per farlo, l'intervento dovrebbe essere concordato e pianificato accuratamente. A seconda del problema e della regione, è possibile ricorrere a risorse di vario tipo come servizi specialistici (consultori, gruppi di protezione dei minori) o forum di collaborazione tematici (tavole rotonde ecc.).

Altri diritti e doveri importanti dei giovani

Uscite

In linea di principio la questione delle uscite serali e della loro durata dev'essere discussa con i genitori. Quest'aspetto è però indissociabile dal dovere dei genitori di concedere ai figli, a seconda dell'età, un certo grado di autonomia e libertà. Anche qui il margine di apprezzamento è ampio. Inoltre, le legislazioni cantonali (in particolare in materia di esercizi pubblici o cinema ecc.) fissano spesso limiti di età per la frequentazione di ristoranti, discoteche, cinema o sale da gioco. Di norma, i giovani d'età inferiore ai 16 anni possono andare in discoteca o al ristorante la sera tardi solo se accompagnati da adulti. Fanno eccezione le manifestazioni sportive e gli incontri nei centri giovanili, ai quali sono ammessi anche ragazzi più giovani. Generalmente i giovani possono andare al cinema a partire da 16 anni, a meno che per un dato film non venga fissato un altro limite di età (superiore o inferiore). La legislazione cantonale o i regolamenti dei gestori possono prevedere restrizioni supplementari. Ad esempio, possono imporre che i ragazzi con meno di 16 anni siano accompagnati da un adulto.

Contratti

Per essere validi, i contratti che comportano degli obblighi per il minore devono recare la firma dei genitori. Se l'autorità parentale è esercitata da entrambi i genitori, i terzi possono presumere in buona fede che ciascun genitore agisca con il consenso dell'altro (cfr. art. 304 cpv. 2 CC). Pertanto, basta generalmente la firma di uno dei due.

Con i propri guadagni o con il denaro messo a disposizione dai genitori (paghetta ecc.), i giovani possono assumere liberamente impegni contrattuali. In alcuni casi vigono disposizioni particolari: per i piccoli crediti o i contratti di leasing occorre in ogni caso il consenso scritto del rappresentante legale (cfr. art. 13 legge sul credito al consumo).

Stupefacenti, farmaci, alcol e fumo

La legge sugli stupefacenti (LStup) definisce le sostanze considerate **stupefacenti**, il cui consumo, detenzione e vendita sono illegali senza un'autorizzazione speciale rilasciata dallo Stato. Tra queste figurano gli stupefacenti e le sostanze psicotrope quali la canapa, l'ecstasy, la cocaina, l'LSD, l'eroina, i funghi allucinogeni e tutte le possibili forme di droghe di sintesi.

Chi ha a che fare con stupefacenti quali canapa, ecstasy o cocaina, li detiene, consuma o consegna a terzi senza un'autorizzazione speciale, viola la legge sugli stupefacenti (art. 19 segg. LStup). La legge commina pene detentive più lunghe se sono in gioco grossi quantitativi o se si tratta di traffico di droga.

I servizi amministrativi e i professionisti attivi nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o ai servizi sociali competenti (designati dai Cantoni⁷) i casi di persone affette da disturbi da dipendenza o di persone a rischio, segnatamente bambini e giovani, se li hanno riscontrati nell'esercizio della loro attività ufficiale o professionale, se accertano un pericolo considerevole per i diretti interessati, i loro familiari o la collettività e se ritengono che sia opportuna una misura assistenziale. Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, devono informare anche il rappresentante legale, a meno che non vi si oppongano gravi motivi. Se accertano unicamente il consumo di stupefacenti, non sono tenuti all'obbligo di denuncia (art. 3c LStup).

La gestione e la dispensazione di medicinali sono disciplinate dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer), che – congiuntamente alle pertinenti ordinanze – decreta ad esempio quali farmaci⁸ sono ottenibili solo su prescrizione medica.

Vi sono sostanze che sono sottoposte sia alla legge sugli stupefacenti che alla legge sugli agenti terapeutici, ad esempio la morfina e il ritalin (principio attivo: metilfenidato), utilizzato nella cura della sindrome da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Chi manipola queste sostanze deve soddisfare i requisiti fissati da entrambi i testi normativi.

⁷ Le informazioni aggiornate vanno richieste ai membri della Conferenza dei delegati cantonali ai problemi di tossicodipendenza (CDCT), consultabili online al link <http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/00625/00793/index.html?lang=it> (consultato il 2.10.2014).

⁸ Cfr. lista dei medicinali omologati e soggetti a prescrizione medica al sito www.swissmedic.ch (consultato il 2.07.2011).

La vendita e la consegna di **birra** e **vino** ai minori di 16 anni sono vietate, così come la vendita e la consegna di distillati, liquori e alcopop ai minori di 18 anni.⁹

Molti Cantoni limitano per legge la vendita e la consegna di **sigarette** ai minori – alcuni hanno fissato il limite a 16 anni, la maggior parte tuttavia a 18 – e hanno introdotto restrizioni particolari anche per la vendita di sigarette attraverso i distributori automatici¹⁰. Spetta peraltro ai genitori, nell'ambito della loro missione educativa, porre dei limiti ai giovani, soprattutto quando questi ultimi non sono ancora capaci di discernimento.

La legge concernente la protezione contro il fumo passivo decreta il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone (ad es. edifici dell'amministrazione pubblica, ospedali, scuole, musei, teatri e centri commerciali). È consentito allestire sale fumatori separate dotate di una ventilazione sufficiente. Molti Cantoni hanno introdotto divieti più severi¹¹.

Le scuole, i ristoranti, i centri giovanili, le aziende ecc. possono adottare regolamenti interni più restrittivi in materia di tabacco e alcol e vietare totalmente, ad esempio, il fumo o il consumo e la consegna di alcol nei loro spazi.

Sessualità e età di protezione

La sessualità – sempre che si basi sul libero consenso – è l'espressione naturale della personalità e dei rapporti intimi tra gli esseri umani. Per tutelare i minori, il diritto penale fissa dei limiti in materia di rapporti sessuali. In particolare, stabilisce che gli atti sessuali con minori di 16 anni sono vietati se la differenza di età tra i partner supera tre anni (art. 187 CP). Il legislatore ha infatti ritenuto che in questi casi i minori di età inferiore a 16 anni rischiano di fare esperienze sessuali premature e potenzialmente controproducenti per il loro sviluppo. I minori di 16 anni possono tuttavia vivere le loro esperienze con partner rispetto

⁹ In Ticino la vendita di alcolici è vietata ai minori di 18 anni (birra e vino compresi).

¹⁰ Per una panoramica delle restrizioni cantonali in materia di vendita e consegna di prodotti del tabacco a minori cfr. <http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03817/index.html?lang=it> (consultato il 20.07.2011).

¹¹ Per una panoramica sulle legislazioni cantonali in materia di protezione dal fumo passivo, in particolare nel settore della ristorazione, cfr. <http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03815/index.html?lang=it> (consultato il 02.10.2014).

ai quali la differenza d'età non sia superiore a tre anni (in più o in meno), a prescindere dal tipo di sessualità.

Viola la legge anche chiunque induca un minore più giovane di oltre tre anni a spogliarsi o a compiere atti sessuali con lui o con altri minori. La legge vieta inoltre agli adulti di mostrare a un bambino gli organi genitali, di masturbarsi o di compiere atti sessuali con altre persone in sua presenza. Infine, è perseguibile penalmente chi offre, mostra, lascia o rende accessibili a un minore di 16 anni scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni di natura pornografica (art. 197 cpv. 1 CP).

È inoltre punibile chiunque, approfittando di un rapporto di dipendenza, abbia rapporti sessuali con un minore di 18 anni. È il caso ad esempio di un insegnante che intrattiene rapporti sessuali con un allievo o un'allieva, un formatore con un o una apprendista, un genitore con un figlio o un educatore con un o una giovane. Lo scopo di questa norma è di impedire agli adulti di approfittare del loro ascendente e della differenza di maturità rispetto al minore (art. 188 CP). Sono ovviamente punibili in quanto coazione sessuale o violenza carnale anche gli atti sessuali non consensuali con minori (art. 189 e 190 CP). Nell'ambito del loro ruolo educativo, i genitori possono porre ulteriori limiti ai figli sempre che ciò sia giustificato dalla necessità di garantire il bene del minore.

Contracezione e gravidanza

Le giovani capaci di discernimento hanno il diritto di farsi prescrivere un anti-concezionale (pillola) dal medico senza consultare i genitori o senza il loro consenso. Se sospettano di essere incinte, possono inoltre acquistare la «pillola del giorno dopo» in farmacia o consultare un ginecologo senza informare i genitori. Il medico è legato al segreto professionale nei confronti dei genitori e di terzi.

Informazioni e consigli sulla contraccezione o le gravidanze indesiderate sono ottenibili presso consultori specializzati¹². I diretti interessati possono anche rivolgersi al personale medico o ai consultori per i giovani o le famiglie.

¹² Cfr. lista dei consultori online al link <https://www.sante-sexuelle.ch/it/centri-di-consulenza/> (consultato il 02.10.2014).

Questi centri e servizi aiutano le giovani donne e le coppie a scegliere autonomamente la contraccezione più indicata e, in caso di gravidanza, a decidere se portarla a termine o optare per un'interruzione. I centri e i servizi sono vincolati al segreto professionale e non possono informare nessuno contro la volontà dei giovani capaci di discernimento.

Salvo indicazioni mediche particolari, l'interruzione di gravidanza è autorizzata soltanto durante le prime dodici settimane. Questo significa che la decisione dev'essere presa in tempi relativamente brevi. Dopo un colloquio informativo con il medico, l'interruzione di gravidanza viene per lo più praticata ambulatoriamente in uno studio medico o in una clinica. I minori con meno di 16 anni devono partecipare a un colloquio di consulenza in un centro specializzato. Nelle prime settimane la gravidanza può essere interrotta con un metodo farmacologico oppure chirurgico. I costi sono assunti dall'assicurazione malattie di base. Se vuole assicurarsi che i genitori non vengano a conoscenza dell'intervento indirettamente (attraverso la fattura della cassa malati), la minore deve informare il centro di consulenza o il medico curante affinché venga avviata la procedura ad hoc. Per tutelare la donna incinta durante la gravidanza e dopo il parto, sono state introdotte alcune regole sociali: il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice durante la gravidanza e nelle sedici settimane successive al parto. Inoltre, la lavoratrice ha diritto al versamento dell'indennità di maternità per le dodici settimane successive al parto, se al momento della nascita era salariata. Peraltro, durante le otto settimane successive al parto la madre non può riprendere a lavorare. I costi dell'assistenza e delle cure mediche in gravidanza sono coperti integralmente dall'assicurazione malattie di base. Se vuole partorire in una struttura particolare o nel reparto semiprivato o privato di un ospedale, la madre deve previamente contattare la cassa malati per chiarire la questione della copertura dei costi. Nel limite del possibile, il bambino dev'essere annunciato alla cassa malati prima della nascita.





Obbligo di assistenza, di cooperazione e di discrezione quale base per la cooperazione in ambito scolastico

Statuto speciale/obbligo di assistenza

Gli allievi godono di una posizione giuridica particolare rispetto allo Stato. Il rapporto giuridico nella scuola pubblica è più stretto di quello degli altri cittadini nella collettività. A causa della vicinanza e della particolare dipendenza, nella scuola, come nell'esecuzione delle pene, nella psichiatria stazionaria, nel diritto pubblico in materia di personale o nell'aiuto sociale, si parla di rapporto giuridico speciale (DTF 119 Ia 178). Ciò comporta in particolare due conseguenze.

Da un canto, vista la particolare vicinanza, non è necessario prevedere nello statuto speciale tutti i possibili punti di contatto tra lo Stato e il cittadino e tanto meno disciplinare tutti i dettagli del rapporto. In altre parole, diversamente da altre situazioni giuridiche, le esigenze per quanto riguarda la base legale dell'attività amministrativa possono essere meno elevate. Sono ammesse norme e clausole generali relativamente aperte e indeterminate (ad es. a livello di ordinamento scolastico, regole di comportamento, test di psicologia scolastica). Ingerenze gravi nelle libertà fondamentali devono in ogni caso essere rette da una base legale formale. Secondo la dottrina più recente, devono essere regolamentate nel dettaglio in particolare gli interventi più incisivi così come le infrazioni disciplinari gravi e bisogna definire i codici di condotta più importanti, la cui violazione comporta l'applicazione di misure disciplinari¹³.

D'altro canto, la scuola pubblica ha degli obblighi imprescindibili di protezione e assistenza. In concreto, ciò significa che, occupandosi degli allievi, si assume anche una parte di responsabilità per quanto riguarda le loro esigenze individuali di protezione, tanto più che i minori non sono ancora pienamente in grado di provvedere al proprio benessere e alla propria salute e trascorrono una parte considerevole del loro tempo sui banchi¹⁴. Ne può

¹³ Rohr, pag. 64 seg.

¹⁴ Hug-Beeli, pag. 46.

conseguire che la scuola e i suoi organi siano tenuti a collaborare con altri servizi a seconda della situazione.

Gli obblighi di protezione e assistenza trovano le loro basi in parte nella Costituzione federale (art. 11 diritto dei minori a una protezione specifica; art. 41 protezione e garanzia dell'autodeterminazione; art. 67 rispetto per le particolari esigenze di protezione dei minori) e si concretizzano nelle leggi cantonali sulla scuola, ad esempio nella descrizione del mandato della scuola (impartire un'educazione fondata sui valori e complementare a quella dei genitori, favorire lo sviluppo di individui indipendenti con buone competenze sociali ecc.)¹⁵. Alcune scuole, ad esempio nell'ambito della pedagogia speciale, possono contemplare anche obblighi più severi in materia di assistenza e protezione.

¹⁵ § 2 VSG-ZH, § 3a VSG-BS, §§ 4 e 24 VSG-LU, art. 2, 43 VSG-BE, art. 3 HarmoS (vedi nota a piè di pagina 2).

Obbligo di cooperazione

Nel capitolo « Genitori e figli » (pag. 15 segg.) è stata spiegata la posizione giuridica dei genitori nei confronti dei figli minorenni: i genitori sono tenuti a sostenere e incoraggiare il figlio nel suo processo di crescita e a educarlo (art. 301 seg. CC).

La scuola pubblica completa e, a volte, limita il diritto primario dei genitori di educare i figli: la normativa statale in materia di educazione e istruzione esige che si trasmettano conoscenze, si promuovano le competenze sociali e si favorisca lo sviluppo della personalità del bambino. Non è possibile delimitare chiaramente il mandato educativo dei genitori rispetto a quello della scuola. Poiché le competenze possono sovrapporsi, il diritto dei genitori e quello dello Stato di educare devono essere esercitati in parallelo¹⁶. È quindi necessario interagire, tanto che l'articolo 302 capoverso 3 CC sancisce esplicitamente l'obbligo dei genitori a collaborare con la scuola.

Questo obbligo è contemplato concretamente dalla maggior parte delle leggi cantonali sulla scuola: i genitori devono provvedere affinché il bambino vada a scuola e sono tenuti a informarsi sulle questioni scolastiche, in particolare a partecipare alle riunioni per i genitori ecc. I genitori hanno tuttavia anche dei diritti, ad esempio quello di essere informati, sentiti e coinvolti¹⁷. I genitori vengono tra l'altro informati sullo sviluppo e sul rendimento del figlio (attraverso il giudizio, le note ecc.), possono visitare la scuola, vengono di norma sentiti prima dell'attuazione di misure disciplinari, possono aderire alle assemblee dei genitori ecc.

A tenore dell'articolo 302 capoverso 3 CC, oltre che con la scuola, i genitori devono collaborare anche con le istituzioni pubbliche, gli enti di utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù, le autorità di protezione dei minori e le autorità penali minorili, i centri di puericultura, i consultori socioeducativi, gli uffici dell'orientamento professionale, i servizi della formazione per adulti ecc.

La cooperazione tra le autorità penali minorili e le autorità di protezione dei minori è disciplinata dall'articolo 20 della legge federale sul diritto

¹⁶ Rohr, pag. 30 segg., nel dettaglio anche Plotke, pag. 8 segg.

¹⁷ Art. 28, 31 seg. VSG-BE, § 54 segg. VSG-ZH, § 91 VSG-BS, § 19 segg. VSG-LU.

penale minorile. A tenore dell'articolo 317 CC la responsabilità per una collaborazione adeguata tra autorità e uffici nell'ambito della protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, in quello del diritto penale minorile e, in generale, dell'aiuto alla gioventù incombe ai Cantoni. Ulteriori disposizioni possono vigere in merito alla collaborazione tra servizi cantonali e comunali.

Per riassumere, l'obbligo di collaborare riguarda:

- i detentori dell'autorità parentale e i genitori senza autorità parentale
- la scuola (autorità, insegnanti, servizi sociali scolastici)
- l'autorità di protezione dei minori secondo il diritto civile
- le autorità penali minorili
- altri servizi e istituzioni che operano a favore della protezione dell'infanzia e della gioventù.

L'intervento precoce mira a garantire ai giovani a rischio e al loro entourage un sostegno tempestivo, ossia a uno stadio precoce, allo scopo di migliorare le loro possibilità di sviluppo e integrazione come pure di promuovere la salute a lungo termine. Interventi tempestivi e strutture atte a promuovere la prevenzione dovrebbero evitare (inutili) escalation o pericoli più gravi e permettere ai minori di superare senza danni alla salute le fasi difficili dello sviluppo. L'individuazione precoce include, oltre alle misure centrate sulla persona (in particolare le misure preventive e pedagogiche a titolo individuale), anche misure strutturali, tra cui il modello della «tavola rotonda». Secondo questo modello, gli attori più importanti nell'ambito della protezione dell'infanzia (scuola, servizi di psicologia scolastica, autorità di protezione dell'infanzia secondo il diritto civile, polizia, magistratura dei minorenni, servizi sociali in ambito scolastico e, a seconda del tema, organizzazioni specializzate) si incontrano regolarmente, intrattengono scambi su singoli casi (in forma anonima) e elaborano in rete strategie condivise. A dipendenza del modello scelto sono previsti anche accordi e procedure coordinate.

Poiché la cooperazione tra questi servizi e istituzioni è retta solo raramente da basi legali specifiche, la portata e i limiti dello scambio sono disciplinati dalle norme generali sull'obbligo di discrezione e sulla protezione dei dati che vengono quindi approfondite qui di seguito.

Obbligo di discrezione / protezione dei dati

Protezione dei dati significa proteggere le persone di cui terzi rilevano, trasmettono o registrano dati sensibili.

Allievi, genitori e insegnanti hanno per principio diritto a che la scuola non renda accessibili a terzi informazioni che li riguardano. Hanno però anche il diritto di sapere quali dati elabora la scuola e quali sono le informazioni in suo possesso. In sostanza si tratta di garantire al singolo il dominio sui propri dati personali e, di riflesso, la possibilità di impostare la propria vita e le relazioni in piena imparzialità e indipendenza. Si parla anche di diritto all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.).

Per adempiere il loro mandato educativo, insegnanti, autorità scolastiche, servizi parascolastici e, in parte, anche istituzioni che svolgono attività socioeducative devono elaborare tutta una serie di dati personali che riguardano gli allievi e trasmettere informazioni importanti ai rappresentanti legali. L'obiettivo deve essere quello di definire in modo mirato e sensato la trasmissione di dati tenendo conto delle esigenze poste dalla protezione della personalità, del diritto all'informazione dei genitori e del buon funzionamento della scuola¹⁸. Le regole di base a tal fine sono le seguenti.

Il principio: l'obbligo di discrezione

L'obbligo di discrezione imposto agli insegnanti e ai dipendenti di servizi parascolastici o di organizzazioni che si occupano di attività socioeducative su mandato pubblico è contemplato da tutti i Cantoni, di solito nel diritto pubblico in materia di personale o di protezione dei dati. Del resto, anche l'articolo 320 del Codice penale decreta la punibilità della violazione del segreto d'ufficio. Ciò permette di tutelare la sfera privata delle persone a contatto con la scuola e, nel contempo, la funzionalità della scuola che la totale trasparenza delle informazioni potrebbe invece compromettere.

Nella maggior parte dei casi la scuola, i servizi parascolastici, quelli socioeducativi e di protezione della gioventù possono adempiere il loro mandato

¹⁸ Cfr. anche pag. 23 segg.

solo se i minori (capaci di discernimento), i genitori e i professionisti dispongono di una certa confidenzialità, necessaria ad esempio

- quando si affronta il tema del mobbing o della violenza a seguito di un evento verificatosi in una classe o nello spazio pubblico comunale;
- quando, durante il colloquio con l'insegnante o con il servizio specialistico, i genitori menzionano difficoltà (coniugali) che potrebbero spiegare il comportamento aggressivo del bambino;
- quando un allievo racconta al collaboratore di un servizio specialistico, a un assistente sociale ecc. che l'insegnante assume sistematicamente un comportamento scorretto.

In questi casi, gli esperti hanno in linea di principio l'obbligo di mantenere il segreto. Possono elaborare, ossia acquisire, custodire, utilizzare, trattare, divulgare o distruggere, dati personali solo se ciò è suffragato da una base legale o se rientra nel loro compito.

Il senso e lo scopo del mandato pubblico in generale e scolastico in particolare concretizzano e circoscrivono pertanto il campo di applicazione in materia di elaborazione dei dati.

La sfera privata di bambini e giovani

Come detto, i diritti della personalità di bambini e giovani sono tutelati, in particolare per quanto riguarda la sfera intima e privata. Non è quindi ammesso, ad esempio, obbligare gli allievi ad esprimersi sulla loro sfera intima o privata attraverso un componimento (con un titolo quale: «quando a casa nostra si litiga...»).

Nelle questioni estremamente personali, gli allievi capaci di discernimento hanno addirittura diritto a una sfera privata (limitata) anche nei confronti dei genitori¹⁹. Questa confidenzialità si estende al rapporto tra insegnante/operatore di un servizio parascolastico e allievo. Ciò significa, ad esempio, che le confidenze sulla vita sentimentale o sulla salute di un adolescente non devono essere rivelate nemmeno ai genitori. La sfera privata del minore

¹⁹ Esplicitamente art. 11 cpv. 2 Cost.: nei limiti delle loro capacità, i bambini e gli adolescenti esercitano autonomamente i loro diritti; vedi capitolo pagg. 15, 23 e 28 segg.

capace di discernimento termina laddove comincia l'obbligo di assistenza e di educazione dei genitori. Fatta eccezione per l'obbligo palese di informare sancito dal diritto, occorre sempre ponderare gli interessi della protezione della sfera privata del minore capace di discernimento e gli interessi giustificati dei genitori²⁰.

Prima eccezione all'obbligo di discrezione: il consenso

L'obbligo di discrezione può essere rotto con il consenso del portatore del segreto. Poiché questo consenso è l'eccezione all'obbligo di discrezione che corrisponde meglio all'autodeterminazione informativa, viene addotto quale giustificazione prioritaria per trasmettere informazioni.

Il consenso presuppone la capacità di discernimento e, di riflesso, la capacità di valutare la portata e lo scopo dello scambio o della cessione di dati e le conseguenze di questa decisione. Il consenso deve quindi essere un atto di effettiva autodeterminazione, revocabile in qualsiasi momento. In casi eccezionali basta il consenso tacito o supposto, in particolare se il diretto interessato è (temporaneamente) incapace di discernimento e bisogna prendere una decisione. In questi frangenti si procede secondo la sua volontà presunta.

Il portatore del segreto di cui serve il consenso può essere il detentore dell'autorità parentale ma anche minori capaci di discernimento con una propria sfera privata²¹.

Di norma, la cessione di dati ad opera di uno specialista che esercita un'attività pubblica necessita, oltre che del consenso del diretto interessato, anche del consenso scritto dell'autorità superiore; ciò per evitare una violazione del segreto d'ufficio (art. 320 cifra 2 CP).

²⁰ Tschümperlin, 106 seg., 229 segg.; vedi anche capitolo pagg. 15, 23 e 28 segg.

²¹ Vedi pag. 18 seg.

Seconda eccezione all'obbligo di discrezione: la base legale

I dati possono essere elaborati e, di riflesso, scambiati se una base legale lo prevede esplicitamente.

Diritto e obbligo di avvisare l'autorità

Il diritto di avvisare l'autorità si distingue dall'obbligo per il fatto che conferisce alla persona che detiene l'informazione la facoltà di decidere se trasmetterla o no, mentre l'obbligo – come dice il termine stesso – la obbliga a trasmettere l'informazione, sempre che le condizioni richieste siano adempiute.

Nella maggior parte dei Cantoni, il diritto impone alle persone che, nell'esercizio della loro attività, vengono a conoscenza di un pericolo per il bene di un bambino di informare le **autorità di protezione dei minori** (obbligo di avviso). Questo obbligo non riguarda tutti i pericoli (ad es. tutti gli allievi che hanno delle note insufficienti), ma quelli di una certa entità per i quali l'intervento dell'autorità di protezione dei minori appare necessario. Determinanti in questo senso sono, oltre alla portata della minaccia, il mandato legale e le potenziali conseguenze della comunicazione per il prosieguo della collaborazione con il minore. Spetta quindi nuovamente alla persona assoggettata all'obbligo di comunicazione ponderare concretamente gli interessi in gioco. Ciò vale anche per i professionisti vincolati al segreto d'ufficio e professionale (art. 364 CP). Le nuove disposizioni sulla protezione degli adulti, in vigore dal 1° gennaio 2013, uniformano le norme in materia di diritti e obblighi di avvisare l'autorità di protezione dei minori di cui all'articolo 443 CC. L'atteggiamento da assumere nei casi in cui viene esercitata pressione deve ancora essere precisato.

Nell'ambito della prevenzione delle tossicodipendenze l'articolo 3c della legge federale sugli stupefacenti contempla la **facoltà di segnalazione alle istituzioni di cura o di aiuto sociale designate dai Cantoni**. Su questa base i servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi effettivi o potenziali di persone affette da disturbi da dipendenza, segnatamente bambini e giovani, se ritengono che una misura assistenziale sia opportuna e se sussiste un pericolo considerevole per gli interessati, i loro congiunti o la collettività. Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore

ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, a meno che non vi si oppongano gravi motivi. Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è vincolato al segreto d'ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 CP e non è tenuto a testimoniare o a fornire informazioni sulla condizione personale della persona loro affidata o su un'infrazione all'articolo 19a (consumo di stupefacenti).

Anche nei confronti delle autorità di perseguimento penale vigono diritti e obblighi di informare importanti nel nostro contesto. Oltre all'obbligo generale di avvisare le autorità in caso di sospetto (grave) di reato, a tenore dell'articolo 302 del Codice di procedura penale la Confederazione (per le autorità federali) e i Cantoni disciplinano l'obbligo di denuncia. L'obbligo di denuncia non concerne le persone che hanno facoltà di non rispondere o di non deporre. Per quanto riguarda le tossicodipendenze, in virtù dell'articolo 3c capoverso 5 LStup i servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell'educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia non sono tenuti a denunciare una persona loro affidata se apprendono che ha violato l'articolo 19a della stessa legge (in particolare consumo di stupefacenti). Del resto, i Cantoni hanno adottato normative diverse. Vigge tuttavia il principio secondo cui più la legge attribuisce importanza al rapporto di fiducia tra i diretti interessati, più si impone prudenza riguardo all'obbligo di avvisare e denunciare.

Assistenza giudiziaria e amministrativa

L'assistenza amministrativa disciplina lo scambio su domanda di dati tra gli uffici o con i tribunali dello stesso livello gerarchico. L'assistenza giudiziaria segue la stessa procedura ma riguarda le informazioni chieste dai tribunali (e non dagli uffici).

La base legale dell'assistenza amministrativa è data dalle leggi cantonali sulla protezione dei dati o da disposti specifici, ad esempio le leggi sulla scuola per quanto riguarda l'ambito scolastico.

Di norma, per scambiare informazioni è necessario provare che siano (assolutamente) indispensabili per l'adempimento dei compiti. Per i dati degni di particolare protezione come quelli che riguardano la sfera intima serve una base legale esplicita. È fatta inoltre riserva di obblighi di discrezione particolari come il segreto professionale.

Nell'ambito della protezione dell'infanzia, ad esempio, se le autorità di protezione dei minori o degli adulti hanno ricevuto una segnalazione riguardante un allievo a rischio, devono avere la possibilità di ottenere informazioni sul suo comportamento o di osservarlo sempre che ciò sia necessario per l'adempimento del mandato; nello specifico per valutare la situazione di rischio. Dal canto suo, la scuola non riceve automaticamente informazioni dal servizio di psichiatria scolastica poiché queste sono protette dal segreto professionale (che si dovrebbe quindi sciogliere con una procedura specifica) e non sono di solito necessarie affinché la scuola possa adempiere il proprio mandato.

Occorre distinguere l'assistenza amministrativa dalla cosiddetta informazione spontanea con la quale un servizio ne informa un altro di spontanea volontà. Non si tratta quindi di un'informazione chiesta da un ufficio a un altro. Anche questa procedura richiede una base legale a meno che non vengano condizioni particolari²².

Diritto all'informazione dei genitori con e senza autorità parentale (art. 275a CC)²³

Diritto di esaminare gli atti/Diritto di accesso alle informazioni assoggettate alla normativa sulla protezione dei dati

In una procedura di diritto scolastico, penale o di protezione dei minori, bambini e genitori hanno qualità di parte. Ciò significa che hanno il diritto di visionare tutti gli atti rilevanti e che, dato il caso, acquisiscono informazioni che le autorità hanno ricevuto da altre persone/istituzioni.

Il diritto di accedere alle informazioni assoggettate alla protezione dei dati definisce invece il diritto del singolo di accedere ai dati che lo concernono trattati dalla collettività a prescindere da una procedura. Occorre quindi mettere a disposizione tutti i dati riguardanti la persona (e non solo quelli riguardanti la decisione).

²² Vedi pag. 43

²³ Vedi pag. 23 segg

Il diritto di esaminare gli atti e di accedere alle informazioni può essere limitato se interessi pubblici o privati prevalenti lo esigono (ad esempio se le informazioni costituiscono una minaccia grave per il bene del minore).

Il principio di trasparenza contemplato dal diritto in materia di protezione dei dati presuppone che i diretti interessati siano di norma informati dello scambio di dati.

Terza eccezione: situazioni particolari

In situazioni particolari è possibile derogare al principio di discrezione. Ad esempio:

- Situazioni di emergenza, in cui esiste un «pericolo nel ritardo» e bisogna intervenire immediatamente per tutelare importanti interessi di protezione. Se un allievo sta per abusare di un'altra persona o per appiccare il fuoco all'edificio scolastico, non bisogna chiedere lo svincolo dal segreto d'ufficio né un consenso prima di allertare la polizia o i pompieri.
- Se importanti interessi, come il bene fisico o psichico di una persona, sono esposti a una grave minaccia o se esiste la possibilità concreta che lo siano, in casi particolari si può intervenire senza base legale anche se l'urgenza non è assoluta, a condizione tuttavia che la cessione dell'informazione risulti dal mandato professionale della persona che la effettua e che gli interessi tutelati prevalgano nettamente sull'interesse al segreto violato. Ad esempio, l'autorità scolastica in veste di ex datore di lavoro può segnalare a un'altra scuola che l'insegnante che intende assumere si è dimostrato più volte violento nei confronti degli allievi.
- Strumenti di controllo della qualità come la verifica di casi, la supervisione, l'intervisione o la consulenza professionale. I casi portati ad esempio devono tuttavia essere presentati per principio in forma anonima.

Proporzionalità

In ogni caso, lo scambio di dati è ammesso solo se rispetta il principio di proporzionalità. In merito occorre osservare:

- che può essere scambiata solo la quantità di dati necessaria;
- che lo scambio di dati e di informazioni non è ammesso se vi si contrappongono interessi preponderanti alla protezione (ad es. l'insegnante non informa i genitori della relazione sentimentale di un'allieva capace di discernimento se prevede un'escalation un'escalazione di violenza).

Le persone che elaborano dati devono inoltre provvedere affinché questi siano corretti, aggiornati e archiviati in modo sicuro.

Questi principi in materia di protezione dei dati permettono un approccio differenziato ai concetti di autodeterminazione e protezione.

Il capitolo seguente entra nel merito della collaborazione nei casi di giovani a rischio.





Giovani a rischio – cooperazione tra scuola, autorità di protezione dei minori e autorità penali

Se, da un canto, gli allievi possono essere minacciati nel loro sviluppo personale, dall'altro possono anche costituire una minaccia per gli altri. Occorre quindi distinguere tra giovani in pericolo e giovani che costituiscono un pericolo. A seconda della situazione, occorre proteggere in via prioritaria i giovani o, al contrario, proteggere gli altri DAI giovani.

Se un minore minaccia terzi, oltre a misure di prevenzione e assistenza, è possibile applicare provvedimenti disciplinari e penali. È quindi opportuno menzionare gli ambiti giuridici che potrebbero entrare in linea di conto: *il diritto scolastico, il diritto civile in materia di protezione dell'infanzia, il diritto sanitario*²⁴ e *il diritto penale* offrono uno strumentario abbastanza completo, seppur in parte ridondante, e applicabile sia ai giovani che costituiscono un pericolo che a quelli in pericolo. Prima di presentare i diversi strumenti di protezione e i rapporti che intercorrono tra di loro, è opportuno spiegare il concetto di messa in pericolo.

Si parla di messa in pericolo quando si può prevedere la seria eventualità – l'ipotesi non basta – che lo sviluppo del bene fisico, morale, mentale e psichico del minore sia compromesso²⁵. Non si deve quindi attendere che la minaccia si concretizzi. Il principio del bene del minore si applica a tutti coloro che hanno a che fare con lui, in particolare i genitori e altre persone di riferimento come gli insegnanti, i genitori affidatari, i tutori e gli operatori di enti pubblici o di organizzazioni di aiuto alla gioventù ecc.²⁶

²⁴ Cfr. art. 3c LStup.

²⁵ Hegnauer, pag. 206.

²⁶ Hegnauer, pag. 193 seg.

Possibili situazioni a rischio²⁷:

- problemi di salute
- comportamento di dipendenza e/o abuso di sostanze che creano dipendenza
- difficoltà a livello psichico
- disturbi comportamentali; aggressività, apatia ecc.
- Educazione/formazione a rischio (interruzione degli studi, cedimento scolastico ecc.)

²⁷ Fachverband Sucht, pag. 17.

Misure in ambito scolastico

La scuola dispone di una serie di provvedimenti specifici applicabili in situazioni di minaccia particolari. Eventi tipici che giustificano un intervento sono la violazione dell'obbligo scolastico, il fatto di disturbare durante le lezioni, situazioni in cui le capacità dell'allievo sono troppo o troppo poco sollecitate, mancanza di concentrazione, apatia o aggressività, la situazione igienicosanitaria, in particolare disturbi comportamentali e problemi fisici e/o psichici.

Le misure di diritto scolastico si fondano sul consenso dei diretti interessati (genitori, allievi capaci di discernimento) oppure su una base legale e sullo statuto speciale derivante dalle finalità della scuola (trasmissione di sapere, educazione, assistenza). Pertanto, sono limitate alla scuola in termini spaziali, allo scopo in termini di contenuti e agli orari di lezione in termini di tempo²⁸.

Le misure di diritto scolastico possono essere suddivise in misure preventive/pedagogiche volte a produrre direttamente un effetto educativo positivo e in sanzioni disciplinari finalizzate al mantenimento dell'ordine nella scuola, aventi a volte carattere di punizione, che perseguono quindi indirettamente scopi educativi. A seconda del caso, può essere difficile distinguere le une dalle altre. Le misure preventive/pedagogiche si distinguono da quelle disciplinari poiché

- non presuppongono una colpa,
- non devono avere origine da un comportamento errato del diretto interessato che sapeva o doveva sapere di agire in modo errato o contrario alle disposizioni,
- presentano uno stretto legame con il motivo all'origine della loro attuazione²⁹.

Esempio: un allievo è chino sul banco con la testa appoggiata sulle braccia incrociate e non ascolta. Se l'insegnante lo fa sedere a un metro di distanza dal banco, si tratta di una misura pedagogica. Se, invece, gli assegna una pagina di calcoli da risolvere, è una misura disciplinare con carattere di punizione, ammissibile solo a determinate condizioni³⁰.

²⁸ Rohr, pag. 33 segg., Eckstein, pag. 18 segg.

²⁹ Rohr, pag. 55, Eckstein, pag. 107 segg.

³⁰ Vedi pag. 53 segg.

Misure preventive / pedagogiche

Tra le misure preventive e pedagogiche tipiche figurano:

I colloqui con i genitori

I colloqui con i genitori sono considerati misure preventive ma anche pedagogiche che permettono un'analisi per quanto possibile condivisa del problema e della situazione allo scopo di attuare dei provvedimenti. Facilitano inoltre il coordinamento della collaborazione tra genitori e scuola. Se i genitori rifiutano di collaborare o non rispettano quanto convenuto, si vagliano misure alternative o si segnalano loro le conseguenze di questo comportamento (ad es. notifica all'autorità di protezione dell'infanzia).

Se vengono attuate misure disciplinari, occorre tenere conto del diritto di essere sentiti dei genitori che devono quindi essere contattati e informati sull'obiettivo, lo scopo, la motivazione e la portata della misura. Il loro parere va ascoltato.

Servizi di psicologia scolastica/consultori socioeducativi

I servizi di psicologia scolastica e i consultori socioeducativi si rivolgono agli allievi che presentano peculiarità nell'apprendimento e nel rendimento, difficoltà psichiche o psicosociali e disturbi comportamentali che si manifestano nel contesto scolastico o che lo possono influenzare. Questi servizi sono organizzati diversamente a seconda dei Cantoni. In alcuni casi, anche i servizi di orientamento professionale possono rientrare in questa categoria. Per quanto possibile e opportuno, le misure di accompagnamento vengono individuate e applicate d'intesa con gli allievi e i genitori in base alla situazione concreta.

Misure tipiche sono:

- informazione
- consulenza
- cure psicoterapeutiche
- interventi in classe
- accompagnamento durante un collocamento extrafamiliare con il consenso dei genitori
- valutazioni della situazione di pericolo e richiesta all'autorità di protezione dei minori

Di solito, in queste istituzioni lavorano psicologi dell'infanzia e dell'adolescenza e altri esperti. A seconda del Cantone, gli organi scolastici possono sollecitare questi servizi direttamente o per il tramite del detentore dell'autorità parentale. Alcuni di questi centri offrono anche un servizio di conciliazione e svolgono perizie.

Servizio medico scolastico/servizio dentario scolastico/servizio di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza

Il servizio medico scolastico promuove e sostiene l'educazione alla salute e controlla le condizioni sanitarie nelle scuole. È competente per l'attuazione delle necessarie misure di medicina sociale e preventiva. A seconda del Cantone, può fungere da consulente per gli organi scolastici su temi di medicina scolastica.

I servizi di psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sottopongono ad esami i bambini e i giovani con disturbi psichici e li curano. Possono inoltre prestare consulenza nel loro campo di competenza ad autorità e a uffici.

L'obiettivo del servizio dentario scolastico è quello di lottare contro le malattie dentali attraverso la prevenzione e controlli regolari. A volte, la visita di controllo è obbligatoria.

Le prestazioni sono fornite da medici che, a seconda del Cantone, vengono designati dal servizio di psicologia scolastica o di consulenza socioeducativa oppure possono essere chiamati direttamente dagli organi scolastici. Nella loro funzione di specialisti medicosanitari sono vincolati al segreto professionale (art. 321 CP) e, pertanto, possono scambiare dati solo con il consenso dei diretti interessati o se vengono svincolati dall'autorità superiore o di vigilanza.

Misure di pedagogia speciale

I bambini e i ragazzi con bisogni scolastici e educativi particolari possono beneficiare di misure di pedagogia speciale. Tra questi alunni troviamo bambini e ragazzi che presentano uno sviluppo limitato o compromesso e che non possono (o possono solo parzialmente) seguire il piano di studi regolare o che necessitano di aiuti per apprendere.

I bambini che beneficiano di pedagogia speciale possono presentare un ritardo mentale, dei disturbi del linguaggio, dei disturbi comportamentali, delle difficoltà di apprendimento, dei disturbi motori, delle disabilità fisiche e/o sensoriali.

La pedagogia speciale comprende:

- l'educazione precoce speciale,
- la logopedia e la psicomotricità,
- gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l'integrazione nella scuola,
- la scolarizzazione speciale, gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale e
- le misure di pedagogia speciale a domicilio per gli allievi che, per motivi di salute, non possono frequentare la scuola.

Per ottenere delle misure di pedagogia speciale genitori, docenti o terapisti possono rivolgersi direttamente all'Ufficio della pedagogia speciale / dell'insegnamento speciale del proprio cantone o rivolgersi alle direzioni o al servizio pedagogico/terapeutico della scuola dell'allievo.

Servizio sociale scolastico

In alcuni Cantoni esiste il servizio sociale scolastico che accompagna bambini e giovani nel loro processo di crescita, li sostiene nella ricerca di uno stile di vita soddisfacente e promuove le competenze che permettono loro di risolvere i problemi personali e/o sociali³¹.

Tra le attività tipiche figurano:

- la consulenza individuale agli allievi, a volte estesa al corpo docenti e alla direzione scolastica
- la collaborazione e l'organizzazione di progetti di prevenzione
- gli interventi in classe in caso di conflitti o di crisi
- le attività con classi difficili durante le lezioni

Il servizio sociale scolastico è a disposizione di tutti gli allievi del circondario. A seconda della struttura vi possono accedere anche i docenti e gli organi scolastici. In linea di massima si tratta di una consulenza volontaria

³¹ Drilling, passim.

all'incrocio tra scuola, allievi, genitori e lavoro sociale. L'approccio varia in funzione delle esigenze e va dall'animazione socioculturale, alla consulenza sociale su base volontaria e l'assistenza sociale fino al diritto in materia di protezione dell'infanzia. Vista la delicatezza dei temi affrontati, bisogna prestare particolare attenzione agli aspetti legati alla protezione dei dati. Nel campo del servizio sociale scolastico, questi aspetti possono essere individuati con precisione solo se il mandato è stato definito nel dettaglio.

Misure disciplinari

Nella scuola le misure disciplinari servono, da un canto, a influenzare il comportamento del singolo allievo che non rispetta le norme e, dall'altro, hanno scopo dissuasivo nei confronti degli allievi non direttamente interessati. In sostanza mirano a modificare il comportamento affinché l'ordine e le regole vengano rispettati³².

Affinché una misura disciplinare sia ammissibile, devono essere adempiute le condizioni seguenti:

- La persona colpita dalla misura deve aver assunto un comportamento punibile (infrazione disciplinare). A causa del rapporto giuridico speciale, di norma, non esistono disposti o leggi che disciplinano nel dettaglio le esigenze poste agli allievi in materia di comportamento. Il diretto interessato deve tuttavia conoscere il divieto o l'obbligo che ha infranto sia perché è contemplato dall'ordinamento scolastico, sia perché deriva dallo scopo della scuola o perché è stato comunicato da un insegnante³³.
- Il comportamento punibile, nel senso di colpa, deve essere imputabile personalmente all'allievo. Ciò implica che quest'ultimo deve essere capace di discernimento, ossia essere in grado di valutare le conseguenze del suo comportamento e capirne l'irregolarità.
- La misura disciplinare deve essere proporzionale alla violazione del divieto o dell'obbligo. Ciò significa in primo luogo che deve essere adeguata nell'ottica dello scopo della scuola e indurre un cambiamento nel comportamento (conformità allo scopo). Inoltre, non devono esserci misure meno severe ma altrettanto efficaci (necessità) e, infine, deve esistere un nesso

³² Rohr, pag. 54.

³³ In merito alla necessità ulteriore di una base legale per le misure disciplinari gravi vedi pag. 35 segg.

ragionevole tra l'infrazione e la misura (valutazione individuale dello scopo e dell'efficacia dell'intervento). Introdurre dei regolamenti che riguardano i diritti della personalità degli allievi (ad es. prescrizioni sull'abbigliamento o il divieto di utilizzare il cellulare durante la pausa) può risultare problematico poiché è spesso difficile giustificare la proporzionalità e la necessità del disposto rispetto allo scopo della scuola. Alla stessa stregua, nell'ottica del principio di proporzionalità, non sono praticamente ammesse misure disciplinari inflitte per «dare l'esempio».

Alcuni Cantoni regolamentano esplicitamente eventuali misure disciplinari nella loro normativa sulla scuola, sia a livello di legge che di ordinanza³⁴.

Esempi di misure disciplinari sono:

- Ammonimento
- Restare dopo le lezioni
- Compiti supplementari
- Allontanamento di breve durata («uscire dall'aula»)
- Obbligo di svolgere un'attività di pubblica utilità
- Trasferimento in un'altra classe o scuola
- Sospensione temporanea
- Licenziamento anticipato dall'obbligo scolastico

La possibilità di adottare misure disciplinari deve figurare almeno in una base legale formale. Le misure che toccano la persona in modo massiccio, come l'obbligo di svolgere un'attività di pubblica utilità, il trasferimento in un'altra classe o scuola, la sospensione o il licenziamento anticipato, devono figurare come tali in una legge ad hoc. Altre misure, meno invasive, possono essere semplicemente menzionate in una disposizione esecutiva.

Negli ultimi anni si osserva in particolare un aumento delle espulsioni, che di solito vengono pronunciate a tempo determinato; a tempo indeterminato solo in casi veramente eccezionali. Questa misura è ammessa solo a precise condizioni visto che riguarda l'obbligo di scolarità e il diritto a un'istruzione di base gratuita (art. 19 Cost.). Va pertanto adottata solo quale ultima ratio: il funzionamento della scuola deve ad esempio trovarsi esposto a una seria minaccia e il suo mandato educativo compromesso. In

³⁴ Ad esempio AG, SH, ZG.

generale, l'allievo interessato deve già essere stato ammonito³⁵. Naturalmente, in caso di applicazione di queste misure, occorre garantire i diritti procedurali, in particolare il diritto di essere sentiti.

Durante l'esclusione, il diritto all'istruzione e l'obbligo di scolarità rimangono tali. Spetta quindi alla scuola assicurare l'accompagnamento dell'allievo³⁶.

³⁵ DTF del 16.9.2010, 2C_446/2010.

³⁶ Rohr, pag. 115.

Misure di diritto civile in materia di protezione dei minori

Come detto³⁷, l'educazione di un bambino o di un giovane incombe in primo luogo ai detentori dell'autorità parentale. Le disposizioni pertinenti (art. 301-306 CC) descrivono chiaramente i compiti dei genitori. Se, tuttavia, il bene del minore è minacciato e i genitori non vi pongono rimedio spontaneamente o non sono in grado di farlo, spetta all'autorità di protezione dei minori adottare misure adeguate (art. 307 CC). Queste misure riguardano sempre l'autorità parentale. Mirano ad allontanare la minaccia o quanto meno a minimizzarla, intervenendo di diritto o di fatto sull'autorità parentale a prescindere dalla volontà del detentore.

Va precisato che non sempre la minaccia giustifica tali interventi. Situazioni difficili e dolorose, come la morte di un familiare o una grave malattia, fanno parte della vita e consentono addirittura di crescere e maturare. Affinché le autorità possano intervenire, la minaccia deve essere chiara e importante. Per stabilire se, nello specifico, il bene del minore è minacciato, ci si fonda sui valori sociali. Occorre tuttavia tenere conto dell'evoluzione e del costante mutamento di questi valori nel tempo: negli anni 1960 la punizione corporale a scopi educativi era ancora ammessa e addirittura contemplata esplicitamente dal diritto civile mentre oggi, a tenore dello stesso diritto, costituisce una minaccia per il bene del minore³⁸.

Le disposizioni di diritto civile in materia di protezione dell'infanzia trovano applicazione a prescindere dalla colpa. Le autorità competenti devono esaminare ogni situazione individualmente e eliminare le cause del pericolo indipendentemente dalle responsabilità in gioco.

L'intervento dell'autorità non deve sollevare i genitori dagli obblighi (rimanenti) ma piuttosto affiancarli (complementarietà). L'obiettivo deve essere quello di provvedere affinché i genitori possano assumere di nuovo al più presto la loro responsabilità e evitare che la cedano in toto agli esperti coinvolti.

³⁷ Vedi pag. 15 segg.

³⁸ Ciò non significa tuttavia che qualsiasi punizione corporale richieda l'applicazione di una misura di protezione dell'infanzia.

Infine, le misure di protezione dell'infanzia devono rispettare il principio di proporzionalità, ossia devono essere adeguate alla situazione e utili per migliorarla. In sostanza, deve esserci un rapporto equilibrato tra lo scopo perseguito e i mezzi impiegati. Ciò significa inoltre che la minaccia può essere eliminata o ridotta con gli strumenti previsti dal diritto civile. Prima di far intervenire le autorità di protezione dei minori, bisogna adottare misure su base volontaria (consultori), misure offerte dal settore pubblico che non tangono l'autorità parentale (ad es. servizi sociali) e misure che rientrano nelle competenze dei genitori (ad es. collocamento deciso dai genitori).

Il diritto civile in materia di protezione dei minori contempla le seguenti misure per ovviare a una situazione a rischio:

Misure opportune ai sensi dell'articolo 307 CC, come ammonimenti, istruzioni o un'educazione correzionale. Ammonire i genitori, il figlio o i genitori affilianti e invitarli a intraprendere una determinata azione o ad astenersi è la misura più lieve. Diversamente dall'istruzione, l'ammonimento non è vincolante. Ad esempio, si consiglia ai genitori che non riescono a gestire i figli piccoli nella loro quotidianità di partecipare regolarmente a colloqui presso dei consultori familiari. Se i diretti interessati daranno seguito al provvedimento (ammonimento o istruzione), dipende dalla loro capacità e volontà di cooperare.

Se vengono impartite delle istruzioni riguardanti l'educazione ai sensi dell'articolo 307 capoverso 3 CC, la persona o l'ufficio designati hanno diritto di controllo e informazione, svolgono funzione di osservatori per conto dell'autorità di tutela dei minori e le fanno rapporto. Per controllare che un'istruzione venga effettivamente applicata, è possibile far capo ai consultori per le madri o i padri. Oggi l'educazione correzionale è una misura applicata raramente. Le si preferisce la curatela poiché può essere attuata con maggiore flessibilità, è meno dipendente dalle autorità e, di riflesso, viene accettata meglio dai genitori.

La curatela ai sensi dell'articolo 308 CC

La curatela ai sensi dell'articolo 308 CC è la misura di protezione dell'infanzia più frequente. Si contraddistingue per il fatto che può essere applicata su misura a diverse fattispecie. Quando viene disposta una curatela, viene nominato un curatore incaricato di adempiere il mandato e assumere determinati compiti che possono essere combinati a seconda del caso:

- **Consigliare e aiutare i genitori** (art. 308 cpv. 1 CC): questa misura permette l'esercizio del diritto di esaminare gli atti e di accedere alle informazioni, ma soprattutto offre ai genitori consigli e aiuto nell'educazione. Curatore e genitori esercitano congiuntamente un influsso sul figlio. Ciò può essere opportuno ad esempio quando i genitori non riescono a porre dei limiti al figlio e, di conseguenza, quest'ultimo manifesta una scarsa tolleranza alla frustrazione rispetto ai coetanei. In questo caso, il curatore ha il compito di riflettere con i genitori sul loro stile educativo e di agire direttamente sul comportamento del minore.
- **Attribuzione di poteri o compiti speciali** (art. 308 cpv. 2 CC). Il curatore e i genitori si dividono l'autorità parentale. Ognuno è responsabile di determinati compiti. La legge cita ad esempio la facoltà di far valere il diritto al mantenimento e la vigilanza delle relazioni personali. Se viene disposta una curatela a salvaguardia del diritto al mantenimento del figlio, il curatore può incoare un'azione di mantenimento o sottoscrivere un contratto di mantenimento con il genitore cui incombe l'obbligo in tal senso. Ciò non impedisce al beneficiario del mantenimento di intraprendere tali passi personalmente. Ai sensi dell'articolo 302 capoverso 2 CC i detentori dell'autorità parentale mantengono interamente le loro prerogative nonostante la curatela, mentre al curatore vengono assegnate le stesse competenze affinché possa esercitarle se necessario. Si parla pertanto di competenza concorrente. L'autorità parentale non viene limitata de jure ma de facto poiché il detentore deve riprendere le azioni del curatore come se ne fosse lui stesso l'autore (ad es. la conclusione di un contratto di mantenimento). Questa forma di curatela presuppone un certo spirito di cooperazione da parte del detentore dell'autorità parentale.
- **Attribuzione di poteri e compiti speciali con limitazione dell'autorità parentale** (art. 308 cpv. 3 CC). Se si presume che i detentori dell'autorità parentale contrastino o compromettano le azioni del curatore, è possibile trasferire i compiti a quest'ultimo limitando l'autorità parentale del detentore, che perde quindi la competenza di agire in un determinato ambito. Ad esempio, è possibile limitare l'autorità parentale in ambito sanitario se si suppone che il detentore possa revocare il consenso dato dal curatore a cure mediche necessarie a un minore incapace di discernimento. Ne consegue che solo il curatore ha il diritto di decidere le cure mediche per il minore (competenza esclusiva).

La curatela ai sensi dell'articolo 309 CC trova applicazione nei casi in cui una nubile partorisce ma l'identità del padre è incerta o il padre non riconosce il bambino. Spetta allora al curatore provvedere all'accertamento della filiazione paterna e, dato il caso, consigliare la madre.

Per **privazione della custodia parentale** ai sensi dell'articolo 310 CC si intende la facoltà concessa all'autorità di protezione dei minori di togliere il figlio alla custodia dei genitori. Questa misura è ammessa solo se provvedimenti meno severi si rivelano insufficienti. In questi casi la custodia parentale passa all'autorità di protezione dei minori che deve inoltre stabilire dove collocare il minore. Di solito, la privazione della custodia parentale si affianca a una curatela incaricata di preparare e accompagnare adeguatamente il collocamento. In questo contesto bisogna ridefinire anche il diritto a mantenere contatti personali (diritto di visita) e/o gli aspetti finanziari. Una privazione della custodia parentale con relativo collocamento si impone ad esempio nel caso di una quindicenne che viene picchiata regolarmente dai genitori, non può avere contatti con i coetanei, non può seguire una formazione e non può intrattenere nessuna forma di cooperazione con professionisti.

La **privazione dell'autorità parentale** ai sensi dell'articolo 311 seg. CC è il provvedimento di diritto civile più severo in materia di protezione dei minori e, come tale, soggiace a condizioni molto rigide. La privazione dell'autorità parentale non scioglie il rapporto di filiazione, che rimane alla stregua dell'obbligo di mantenimento, il diritto a mantenere i contatti e altri (ad es. diritti successori). In pratica trova raramente applicazione dato che di norma la privazione della custodia permette di rispondere in modo soddisfacente alla minaccia che grava sul bene del minore.

Strumenti di diritto penale

La protezione dell'infanzia contemplata dal diritto civile serve a rispondere alle minacce che gravano sul bene del minore. Il diritto penale mira invece ad applicare il diritto dello Stato di punire comportamenti illeciti. Nel presente contesto il diritto penale può essere pertinente

- a titolo di **protezione statale dei giovani in pericolo**. Il diritto penale prevede delle disposizioni atte a tutelare i minori in ragione della loro particolare vulnerabilità. Queste disposizioni riguardano tra l'altro la protezione dell'*integrità fisica e psichica*, ad esempio in caso di omicidio (art. 111 segg. CP) o lesioni personali (art. 122 segg. CP), *la protezione della libertà di decisione*, in particolare in caso di minaccia (art. 180 CP) o coazione (art. 181 CP), *la protezione contro la negligenza o minaccia*, in caso di esposizione a pericolo della vita o della salute altrui (art. 129 CP), abbandono (art. 127 CP), confronto con immagini violente (art. 135 CP) o somministrazione a bambini di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP) o stupefacenti (art. 19 LStup). Sono vietati anche il confronto prematuro con la sessualità (art. 187 CP) o la pornografia (art. 197 CP) e gli abusi sessuali nelle loro diverse forme (art. 188 CP). Il Codice penale vieta inoltre la trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP) o, in generale, del dovere di assistenza e educazione (art. 219 CP).

Se gli autori di tali reati sono minorenni, non si applica il Codice penale previsto per gli adulti bensì le disposizioni speciali in materia di istruzione penale e di sanzioni contemplate dal diritto penale minorile (DPMIn), peraltro oggetto di un disposto separato. Se un quattordicenne ruba un'auto adempie di fatto la fattispecie di furto giusta l'articolo 139 CP come l'adulto, ma non viene condannato a una pena detentiva fino a 5 anni o a una pena pecuniaria bensì a una sanzione contemplata dal diritto penale minorile (ad es. misura ambulatoriale e prestazione personale).

- a titolo di **reazione dello Stato nei confronti di giovani pericolosi e violenti**. Se un giovane minaccia altri minori o adulti, rendendosi penalmente punibile, trovano applicazione le sanzioni previste dal diritto penale minorile, improntato ai principi della protezione e dell'educazione del minore (art. 2 DPMIn).

Inoltre, a differenza del diritto penale per gli adulti, quello minorile tiene conto delle condizioni di vita e della situazione familiare del minore nonché della sua personalità in divenire (art. 2 DPMIn). L'obiettivo prioritario è il bene del minore, ossia la promozione del suo sviluppo. In sostanza, il diritto penale minorile è un diritto penale con un orientamento pedagogico.

Panoramica delle misure previste dal diritto penale minorile³⁹:

Pena (è necessaria la colpa)	Condizione/dilazione	Esecuzione
Ammonizione, art. 22 DPMIn	Buone prospettive	Periodo di prova e istruzioni possibili
Prestazione personale, art. 23 DPMIn	Massimo 10 giorni, da 15 anni, fino a un massimo di 3 mesi	Possibilità di corsi e obbligo di residenza
Multa, art. 24 DPMIn	Da 15 anni: multa massima CHF 2000.-, con la condizionale, condizionale parziale possibile	Possibile commutazione in prestazione o privativa della libertà
Privazione della libertà, art. 25 DPMIn	Da 15 anni, pena massima 1 anno, possibile la sospensione totale o parziale della pena. Libertà condizionale possibile a partire dalla metà della pena detentiva.	Semilibertà possibile fino a 1 anno. Fino a 3 mesi. Possibile la commutazione in prestazione.
Privazione qualificata della libertà fino a 4 anni, art. 25 DPMIn	Da 16 anni, solo in caso di reati gravi, sospensione totale o parziale dell'esecuzione di pena fino a 30 mesi.	Struttura minorile
Misure protettive (non è necessaria la colpa)	Condizione/dilazione	Esecuzione
Sorveglianza, art. 12 DPMIn	Genitori sotto pressione ma di per sé capaci e cooperativi	Obbligo dei genitori di informare, istruzioni possibili
Sostegno esterno, art. 13 DPMIn	Assistenza insufficiente	L'autorità parentale può essere limitata
Trattamento ambulatoriale, art. 14 DPMIn	Disturbi psichici, dipendenza o sviluppo a rischio	Possibile la combinazione con altre misure
Collocamento, art. 15 DPMIn	Ultima ratio	Dai 17 anni è possibile il trasferimento in una struttura per giovani adulti
Collocamento in un istituto chiuso, art. 15 DPMIn	Inevitabile ai fini della protezione o delle cure o per la tutela di terzi, con perizia	Dai 17 anni è possibile il trasferimento in una struttura per giovani adulti

³⁹ Aebersold, edizione rivista, pag. 92 seg.

Impunità art. 21 DPMIn, se (in alternativa):	Sospensione del procedimento ai fini della mediazione, art. 21 DPMIn	Esecuzione
la misura protettiva risulta compromessa		
la colpa e le conseguenze sono minime		
il danno viene risarcito		
le conseguenze colpiscono duramente il minore		
il minore è già stato punito a sufficienza		
dal fatto è trascorso un periodo relativamente lungo e il minore si è comportato bene		
Abbandono del procedimento ai fini della mediazione, art. 8 DPMIn		

Le misure protettive vengono disposte nei casi in cui dall'inchiesta emerge che il minore necessita di un sostegno educativo particolare o di una terapia a prescindere dal dolo (art. 10 cpv. 1 DPMIn). Se ha agito in modo doloso, l'autorità giudicante gli infligge una pena a complemento della misura protettiva o quale unica conseguenza giuridica (art. 11 cpv. 1 DPMIn).

Nonostante le differenze a livello di presupposti e di prospettive, le misure contemplate dal diritto penale minorile e dal diritto civile in materia di protezione dell'infanzia perseguono finalità simili (ad es. il sostegno personale del diritto penale minorile corrisponde alla curatela del diritto civile). Ciò conferma chiaramente l'allineamento del nuovo diritto penale minorile al diritto civile in materia di protezione dell'infanzia, ribadito peraltro anche dall'obbligo di collaborare di cui all'articolo 20 DPMIn che incombe alle autorità interessate⁴⁰.

⁴⁰ Cfr. pag. 35 seg.

Il Codice di diritto processuale penale (CPP) concede ai minorenni vittime di reati diritti procedurali speciali, tra cui la facoltà di non testimoniare, il diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia e misure di protezione (art. 117). Se è palese che sono esposti a una pressione psicologica grave, i minorenni beneficiano di particolari misure protettive, ad esempio si possono porre delle restrizioni al confronto tra la vittima e l'imputato, nel corso dell'intero procedimento il minorenne non può essere interrogato più di due volte, l'interrogatorio avviene in presenza di specialisti oppure, ancora, le parti (in particolare l'imputato) pongono le proprie domande indirettamente per il tramite di chi interroga. Inoltre, la procedura penale può essere abbandonata se l'interesse di una vittima minorenne lo esige imperativamente, se tale interesse prevale manifestamente sull'interesse dello Stato al perseguimento penale e se la vittima vi acconsente (art. 319 cpv. 2 CPP).

Infine, in virtù della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) le vittime possono chiedere una consulenza gratuita, un aiuto immediato (ad es. garanzia di rimborso per le spese di soggiorno di bambini in pericolo), contributi per gli aiuti a lungo termine (ad es. psicoterapia), indennizzi e riparazione morale.

Gestione dei giovani a rischio

Il capitolo seguente spiega l'iter consigliato nei casi di giovani a rischio⁴¹. Va rilevato che le diverse fasi compongono di fatto una procedura standard ma che non è imperativo attenersi nel caso concreto. Ogni situazione richiede un'analisi a sé stante e un piano d'azione individuale. L'iter consigliato va quindi inteso nel senso di un ausilio di carattere generale e non di un modello standardizzato per tutte le situazioni possibili. Le considerazioni espresse si riferiscono prima di tutto al contesto scolastico ma possono essere utili anche per altri servizi di protezione della gioventù (ad es. servizi sociali giovanili o commissioni di cooperazione in questo ambito).

Prima fase: individuare, analizzare, osservare e documentare i segnali (nella realtà scolastica)

La valutazione delle situazioni a rischio dipende dai valori sociali come pure dal giudizio e dai valori morali di ognuno. Di solito, le situazioni a rischio hanno un'origine complessa, determinata da molte cause e interdipendenze. Nascono da situazioni quotidiane, soprattutto da circostanze particolari (ad es. la condizione economica dei diretti interessati o eventi traumatici) e sono spesso legate alla struttura della personalità e ai modelli comportamentali delle parti coinvolte.

Anna è la prima della classe ma occasionalmente è oggetto di scherno da parte dei compagni perché indossa i vestiti smessi delle sorelle maggiori invece che abiti di marca. Una dopo l'altra, tutte le ragazze della classe ricevono un telefonino. Anna no. Si chiude in sé stessa, è spesso assente e frequenta di rado le lezioni di ginnastica adducendo dolori addominali. Le altre ragazze interpretano questo allontanamento come un atteggiamento altezzoso da parte di Anna e non la cercano più.

⁴¹ Questo modello si fonda sui documenti dei progetti «Scuole in salute» e «Comuni in salute» della Fondazione Radix, vedi <http://www.radix.ch> (consultato il 12 luglio 2011, documenti solo in tedesco ed in francese). Vi sono alcuni documenti in italiano sul sito di Radix Svizzera Italiana: <http://www.radixsvizzeraitaliana.ch/scuole-in-salute/rete-scuole-che-promuovono-la-salute.html>); documenti del progetto «sensor» del Servizio per le tossicodipendenze del Drogen-Forum Innerschweiz, vedi <http://www.sensorlu.ch> (consultato il 10 luglio 2011), la guida «Leitfaden zur Standardisierung des Verfahrens in Fällen von Kindesmisshandlung» della Commissione per la protezione dell'infanzia del Cantone di Zurigo, l'informativa «Merkblatt Kindesmisshandlungen erkennen und reagieren» del Cantone di Lucerna, vedi http://www.disg.lu.ch/index/kinderschutz/kinderschutz_publicationen.html (consultato il 10 luglio 2011) e altri documenti sull'intervento precoce e le segnalazioni di situazioni a rischio pubblicati da diversi Cantoni e Comuni.

In questa fase gli insegnanti, i professionisti in materia di protezione della gioventù ecc. devono riconoscere e capire i segnali che gli allievi trasmettono con il loro comportamento (relazionale), la loro emotività o il linguaggio del corpo. Devono leggere le dinamiche del gruppo e recepire gli sviluppi negativi. I primi, deboli, segnali possono amplificarsi con il tempo e far emergere una situazione a rischio. È però anche possibile che la situazione si risolva da sé o non cambi. In questo caso può essere utile che l'insegnante o il professionista in materia di protezione della gioventù annoti in una sorta di diario lo sviluppo delle dinamiche del gruppo o di singoli allievi.

In questa fase è fondamentale la sensibilità nel riconoscere i segnali e possibili situazioni a rischio come pure nel rilevare il contesto. In questo senso, è necessario formare i docenti e i professionisti in materia di protezione della gioventù sia attraverso gruppi di intervizione sia con corsi regolari di perfezionamento (ad es. nell'ambito dell'intervento precoce).

Seconda fase: soluzione del problema da parte del professionista o del docente (soluzione interna)

Se i segnali sono evidenti o lo diventano sempre più e si può ritenere di trovarsi di fronte a una situazione a rischio che richiede un intervento, spetta in linea di massima al docente o al professionista (ad es. operatore sociale) fare la prima mossa. Nella prospettiva che il suo intervento non dia i frutti auspicati, si passa alla terza o alla quarta fase a seconda del caso. Per stabilire se e come intervenire e se l'insegnante o il professionista siano effettivamente in grado di affrontare il problema, può essere utile chiedere una valutazione a una persona esterna (ad es. un altro insegnante dell'istituto o un esperto formato ad hoc come l'operatore sociale).

Interventi possibili in questa fase:

- Se è chiaro come agire, l'intervento può essere avviato (ad es. misure di pedagogia speciale o di logopedia per i disturbi del linguaggio). Di solito, questi provvedimenti richiedono il consenso dei genitori a meno che il diritto cantonale o uno statuto particolare non contemplino la competenza di agire anche senza tale consenso (ad es. visita ondotoiatria obbligatoria o pedagogia speciale).
- Se ve n'è il tempo, si chiede ad altri insegnanti/professionisti di fornire le

loro osservazioni, interpretazioni e una documentazione scritta sulle anomalie riscontrate. Va informata la direzione scolastica. Non è necessario coinvolgere altri docenti o servizi se la situazione è chiara e non esistono dubbi sull'intervento da attuare.

- I docenti/professionisti si scambiano le osservazioni ed elaborano un piano d'azione condiviso eventualmente in collaborazione con un esperto esterno (segnatamente servizio sociale scolastico, servizio di psicologia scolastica). A questo stadio bisognerebbe decidere se il problema debba essere risolto solo con gli allievi interessati o con il gruppo/la classe. Se si lavora con il gruppo o con la classe, bisogna inoltre stabilire se fare direttamente riferimento alla situazione concreta (focalizzazione sull'allievo, ad es. cosa può fare la classe affinché l'allieva X non abbia paura sul percorso casascuola) o se optare per una strategia di gruppo senza riferimenti specifici (focalizzazione sul problema, ad es. come ci comportiamo gli uni con gli altri?; regole di comportamento affinché tutti possano sentirsi a loro agio). Nel contempo occorre valutare l'eventualità di chiedere un sostegno esterno.

Possono entrare in linea di conto in particolare i passi seguenti:

- Soluzione del problema nel gruppo/classe o con il gruppo di insegnanti/la direzione senza ricorrere a risorse esterne.
- A seconda della situazione viene designata una persona di fiducia che accompagna l'allievo (insegnante, operatore sociale, terzi). Il compito di questa persona è quello di assistere il minore (non di fungere da «mediatore»).
- Colloquio con l'allievo interessato, eventualmente coinvolgendo i genitori e altri servizi. Poiché, a seconda del problema, può essere toccata la sfera intima o privata, il minore capace di discernimento può chiedere di non coinvolgere i genitori⁴².
È auspicabile cercare delle soluzioni con i genitori, se necessario coinvolgendo altre offerte di consulenza e cura su base volontaria (ad es. consultori giovanili e familiari).
- Introduzione e applicazione di strumenti previsti dal diritto scolastico.
- Monitoraggio e adeguamento costante del piano d'azione.

- Il minore ed eventualmente i genitori vanno informati sull'intervento al più tardi al momento in cui la situazione è risolta.

⁴² Vedi pag. 15 segg., pag. 38.

Terza fase: avvio di un'intervento più ampio

Se l'intervento dell'insegnante o del professionista non ha dato l'esito auspicato o lo ha fatto in misura insufficiente, occorre valutare i passi seguenti:

- Informare la direzione scolastica e/o la commissione scolastica sullo svolgimento della seconda fase e, dato il caso, intrattenere uno scambio sull'iter da seguire nel prosieguo. Già a questo stadio può essere necessario decidere d'intesa con la direzione scolastica o la commissione scolastica di adottare eventuali misure disciplinari, inviare una segnalazione all'autorità di protezione dei minori o a un centro di disintossicazione e/o procedere a una denuncia penale⁴³. Si procederà in modo analogo anche nell'ambito della protezione della gioventù, coinvolgendo i servizi gerarchicamente superiori e analizzando la situazione nel caso specifico.
- Più stretta collaborazione con il minore e i genitori. I genitori e/o il minore ricevono una convocazione formale. La loro analisi della situazione e le loro proposte di soluzione vengono ascoltate e discusse con gli organi competenti in ambito scolastico, allo scopo di elaborare una strategia comune per risolvere i problemi e di definire il relativo piano di intervento. È importante provvedere affinché i genitori ricevano – per quanto possibile – il necessario sostegno per assumere la loro responsabilità educativa invece di porli in una condizione in cui si sentirebbero sgravati da tale responsabilità a seguito dell'intervento di un ipotetico esperto. Di solito non vi è un'unica soluzione, ma diverse che devono essere chiare e accettabili prima di tutto per i genitori oltre che adeguate per gli specialisti. Si tratta quindi anche di un processo negoziale. È possibile prescindere dal coinvolgimento dei genitori se ciò rischia di aggravare la situazione.
- Stretta collaborazione con servizi esterni per valutare o trattare il problema a fondo (ad es. servizio di psicologia scolastica, centro di disintossicazione, gruppo di protezione dell'infanzia) oppure elaborazione di una strategia di più ampio respiro per risolvere il problema (ad es. servizio sociale scolastico, esperti esterni che intervengono in caso di crisi).

⁴³ In merito agli obblighi e ai diritti di informare cfr. pag. 40 segg. e 43.

- Se si prospetta l'adozione di misure disciplinari nella scuola, bisogna in ogni caso sentire gli allievi affinché possano esprimere la loro opinione. Trattandosi di misure gravi, bisogna accordare ai genitori il diritto di essere sentiti. Lo si può fare anche per iscritto. Le misure disciplinari sono decisioni a tutti gli effetti, a prescindere che vengano disposte per iscritto o verbalmente. Devono essere motivate e possono essere impugnate⁴⁴. Se vengono avviate misure preventive o pedagogiche, a seconda del diritto cantonale e della misura, bisogna informare i genitori o chiedere il loro consenso.

Quarta fase: avvio di una procedura presso altre autorità

Se i passi intrapresi in precedenza sono risultati vani o se i professionisti coinvolti li ritengono inadeguati già di partenza, occorre vagliare l'eventualità di inoltrare una segnalazione all'autorità di protezione dei minori o alle istituzioni e i servizi di cura designati dal Cantone a tenore dell'articolo 3c LStup oppure di sporgere una denuncia penale⁴⁵.

È consigliabile definire chiaramente la procedura da seguire nell'organizzazione o nella scuola anche e soprattutto se la situazione richiede un intervento in tempi brevi. Le disposizioni legali prevedono di solito un'autorizzazione a informare (o, dato il caso, un obbligo in tal senso) per il docente o il professionista interessato. Bisogna evitare che la segnalazione urgente venga ritardata da ostacoli organizzativi. Nel caso ideale la scuola o l'organizzazione dispongono già al loro interno di una persona o di un servizio competenti e facilmente raggiungibili, in grado di decidere se passare il dossier ai servizi competenti.

Per stabilire se inviare una **segnalazione all'autorità di protezione dei minori**, occorre valutare se, nell'interesse del bene del minore, la situazione non possa essere risolta o migliorata sensibilmente in tempi ragionevoli con le risorse a disposizione. Ai fini di questa valutazione possono essere utili i criteri del principio di proporzionalità. Per decidere se la segnalazione è necessaria, si può anche interpellare il servizio o l'autorità competente e chiedere una consulenza in forma anonima sul caso. Lo stesso vale per la

⁴⁴ Eckstein, pag. 59 segg.

⁴⁵ In merito agli obblighi e ai diritti di informare cfr. pag. 40 segg. e 43.

segnalazione alle istituzioni e i servizi di cura designati dal Cantone ai sensi dell'articolo 3c LStup.

Una volta che l'autorità di protezione dei minori è informata, la procedura passa nelle sue competenze. L'autorità apre una procedura amministrativa, comunica di regola ai genitori di aver ricevuto una segnalazione e, nella maggior parte dei casi, fissa un primo incontro con il servizio competente per la valutazione. L'autorità di protezione dei minori deve chiarire d'ufficio la situazione e adottare le misure opportune. Può raccogliere prove, imporre l'obbligo di collaborare, chiedere rapporti o perizie, consultare il gruppo di protezione dei minori ecc. In casi urgenti, può disporre misure previdenziali già in fase d'accertamento. La misura è decretata con una decisione motivata contro la quale è possibile esperire rimedi giuridici.

Per quanto riguarda la denuncia penale, va dapprima verificato se vige un obbligo di segnalazione o di denuncia o un diritto in tal senso e se la legge concede uno spazio di interpretazione e valutazione. Se questo spazio è concesso, bisogna stabilire se gli interessi del perseguimento penale prevalgono su possibilità di intervento alternative (misure preventive, disciplinari ecc.). Ad esempio, il caso di un ragazzo che commette un solo furto quale prova di coraggio per farsi accettare dai compagni non va valutato come il caso del ragazzo avvezzo al furto che pianifica i suoi colpi per poi pavoneggiarsi in classe. Le seguenti riflessioni possono servire da riferimento in questo contesto:

- Quali interessi giustificano la denuncia?
- Quali interessi avvalorano l'opportunità di mantenere il segreto?
- Quanto è pericoloso il potenziale autore? C'è un rischio di recidiva?
- Quanto è grave l'infrazione?
- Quali sono le possibili conseguenze se viene sporta denuncia o, al contrario, se vi si rinuncia?

Si raccomanda di ponderare i pro e i contro con i superiori gerarchici o in gruppo, mai da soli. Ciò per garantire la qualità dell'intervento e una gestione coerente del caso.

A seconda della collaborazione intrattenuta fino a questo stadio, bisogna informare i genitori della segnalazione o della denuncia. Ciò non è tuttavia obbligatorio nemmeno nell'ottica giuridica a meno che il diritto cantonale non lo preveda esplicitamente. In base alle circostanze può comunque essere utile ai fini della trasparenza e della futura collaborazione.





Bibliografia e link

Dolder Mathias (2002). Die Informations- und Anhörungsrechte des nicht sorgeberechtigten Elternteils nach Art. 275a ZGB. Diss. Universität St. Gallen.

Drilling Matthias (2009). Schulsozialarbeit. Antworten auf veränderte Lebenswelten. 4. Auflage. Haupt Verlag Bern / Stuttgart / Wien.

Eckstein Karl (1999). Rechtsfragen im Schulalltag. Ein praktischer Ratgeber für Eltern, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler. 3. Auflage. Klett und Balmer Verlag Zug.

Fachverband Sucht (2008). «Jugendliche richtig anpacken – Früherkennung und Frühintervention bei gefährdeten Jugendlichen», Bern.

Früh Beatrice (2007). Die UNO-Kinderrechtskonvention. Ihre Umsetzung im schweizerischen Schulrecht, insb. im Kanton Aargau. Dike Verlag Zürich / St. Gallen.

Hegnauer Cyril (1999). Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts. 5. Auflage. Stämpfli Verlag Bern.

Hofmann Peter (2010). Recht handeln – Recht haben. Ein Wegweiser in Rechtsfragen für Lehrerinnen und Lehrer. Verlag LCH.

Hug-Beeli Gustav (1976). Wo liegen die Grenzen der persönlichen Freiheit? Die persönliche Freiheit von Schülern, Studenten, Spitalpatienten, Beamten, Lehrern, Militärdienstpflichtigen, Internierten, Zöglingen, Versorgten, Verwahrten und Häftlingen. Schulthess Verlag Zürich.

Kanton Luzern: Dienststelle für Volksschulbildung und Dienststelle Soziales und Gesellschaft (2004). Merkblatt Kindesmisshandlungen erkennen und reagieren. Ein Merkblatt für Lehrpersonen, Schuldienste, Schulleitungen, Schulpflegen und Personen in der Jugendarbeit. Luzern.

Kommission für Kinderschutz des Kantons Zürich (2006). Leitfaden zur Standardisierung des Verfahrens in Fällen von Kindesmisshandlung. Zürich.

Plotke Herbert (2003). Schweizerisches Schulrecht. Haupt Verlag Bern / Stuttgart / Wien.

Rohr Rahel (2010). Der disziplinarische Schulausschluss. Verwaltungs- und verfassungsrechtliche Betrachtungen. Dike Verlag Zürich / St. Gallen.

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (ohne Erscheinungsjahr). Krisensituationen. Ein Leitfaden für Schulen. Bern.

Tschümperlin Urs (1989). Die elterliche Gewalt in bezug auf die Person des Kindes (Art. 301 bis 303 ZGB). Diss. Freiburg.

Links

www.ufsp.admin.ch

(Ufficio federale della sanità pubblica)

www.cdip.ch/dyn/11924.php

(Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione)

www.radix.ch

(Associazione per la promozione della salute e per la prevenzione delle dipendenze)

www.sensorlu.ch

(Progetto per l'intervento precoce del Servizio per la prevenzione delle dipendenze; Früherkennungsprojekt der Fachstelle für Suchtprävention (DFI) Innerschweiz)

In collaborazione con:



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP